

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 2 marzo 2010, n. 8.

Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(*Modificazioni all'articolo 1*)

1. Dopo la lettera i) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia), è aggiunta la seguente:

«ibis) le linee guida per l'introduzione, negli strumenti urbanistici, di criteri generali di efficienza energetica e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili relativamente agli interventi di nuova edificazione edilizia, di demolizione e ricostruzione, di trasformazione edilizia e urbanistica;».

2. Dopo la lettera ibis) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 21/2008, come inserita dal comma 1, è aggiunta la seguente:

«iter) l'istituzione e la promozione di un contrassegno di qualità per installatori e imprese edili.».

Art. 2
(*Sostituzione dell'articolo 3*)

1. L'articolo 3 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 8 du 2 mars 2010,

portant modification de la loi régionale n° 21 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière d'efficacité énergétique dans le secteur de la construction).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(*Modification de l'art. 1^{er}*)

1. Après la lettre i du deuxième alinéa de l'art. 1^{er} de la loi régionale n° 21 du 18 avril 2008 (Dispositions en matière d'efficacité énergétique dans le secteur de la construction), est ajoutée la lettre rédigée comme suit :

« i bis) Les lignes directrices pour l'introduction, dans les documents d'urbanisme, de critères généraux d'efficacité énergétique et d'essor des sources d'énergie renouvelables applicables en cas de construction de nouveaux bâtiments, de démolition et de reconstruction de bâtiments, ainsi que de transformation d'architecture et d'urbanisme ; »

2. Après la lettre i bis du deuxième alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 21/2008, telle qu'elle résulte du premier alinéa du présent article, est ajoutée la lettre rédigée comme suit :

« i ter) L'institution et la promotion d'un label de qualité pour les installateurs et les entreprises de construction. »

Art. 2
(*Remplacement de l'art. 3*)

1. L'art. 3 de la LR n° 21/2008 est remplacé comme suit :

«Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, ai fini del contenimento dei consumi energetici, agli edifici di nuova costruzione e a quelli oggetto dei seguenti interventi:
 - a) trasformazione edilizia di cui all'articolo 52 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e alle relative disposizioni attuative, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non coinvolgano componenti edilizie e impiantistiche che possano influire sulle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare;
 - b) ampliamento superiore al 20 per cento del volume preesistente;
 - c) nuova installazione, ristrutturazione e ampliamento di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, intesi quali impianti deputati al controllo di parametri fisici che influenzano il comfort termigrometrico e la qualità dell'aria, di produzione di acqua calda sanitaria e di illuminazione artificiale;
 - d) sostituzione di generatori di calore e di unità frigorifere;
 - e) demolizione e ricostruzione a pari volumetria o con aumento del volume preesistente.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ai fini della certificazione energetica, a tutti gli edifici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10), secondo quanto previsto all'articolo 7.
3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:
 - a) gli edifici residenziali isolati con una superficie utile inferiore a 50 metri quadrati;
 - b) i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano climatizzati per esigenze del processo produttivo. Il comfort degli addetti non rientra nelle predette esigenze;
 - c) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati in parte non prevalente per gli usi tipici del settore civile;
 - d) i locali non dotati di un sistema di climatizzazione invernale, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico, definiti con deliberazione della Giunta regionale.

« Art. 3
(Domaine d'application)

1. Les dispositions de la présente loi s'appliquent, aux fins de la réduction des consommations d'énergie, aux nouveaux bâtiments et à ceux faisant l'objet des travaux indiqués ci-après :
 - a) Transformation d'architecture au sens de l'art. 52 de loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 (Dispositions en matière d'urbanisme et de planification territoriale en Vallée d'Aoste) et des dispositions d'application de celle-ci, exception faite des travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire ne concernant pas des éléments du bâtiment ou des installations pouvant influencer sur les performances énergétiques du bâtiment ou de l'unité immobilière ;
 - b) Agrandissement supérieur à 20 p. 100 du volume existant ;
 - c) Mise en place, rénovation et agrandissement d'installations de climatisation d'hiver et d'été (considérées en tant qu'installations chargées du contrôle des paramètres physiques qui influencent le confort thermohygrométrique et la qualité de l'air), de production d'eau chaude sanitaire et d'éclairage artificiel ;
 - d) Remplacement de générateurs de chaleur et d'unités frigorifiques ;
 - e) Démolition et reconstruction de volumes égaux ou supérieurs aux volumes précédents.
2. Aux fins de la certification énergétique, les dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les bâtiments visés à l'art. 3 du décret du président de la République n° 412 du 26 août 1993 (Règlement en matière de conception, de mise en place, d'exploitation et d'entretien des installations thermiques des bâtiments aux fins de la réduction des consommations d'énergie, en application du quatrième alinéa de l'art. 4 de la loi n° 10 du 9 janvier 1991), au sens de l'art. 7 de la présente loi.
3. Sont exclus de l'application de la présente loi :
 - a) Les bâtiments résidentiels isolés dont la surface utile est inférieure à 50 mètres carrés ;
 - b) Les bâtiments industriels, artisanaux et agricoles non résidentiels, au cas où les locaux seraient climatisés pour des raisons liées au processus de production. Le confort des personnels ne figure pas au nombre desdites raisons ;
 - c) Les équipements mis en place aux fins du processus de production réalisé dans le bâtiment, même s'ils sont utilisés (de manière non prééminemment également) pour les usages typiques du secteur civil ;
 - d) Les locaux définis par une délibération du Gouvernement régional qui ne sont pas équipés d'un système de climatisation d'hiver, à condition qu'ils puissent être pris en considération séparément aux fins de l'isolation thermique.

4. Per gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per gli edifici costruiti antecedentemente all'anno 1945 ricadenti nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 136 e 142 del medesimo decreto legislativo e per gli edifici classificati di pregio, documento e monumento dai piani regolatori generali comunali, previa valutazione delle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni culturali e del paesaggio, qualora dall'applicazione della presente legge possa derivare un'alterazione degli edifici stessi tale da comprometterne le caratteristiche artistiche, architettoniche, storiche o paesaggistiche, le disposizioni della presente legge possono non essere applicate o essere applicate parzialmente compatibilmente con le esigenze di tutela, fatto salvo l'obbligo di redigere l'attestato di certificazione energetica nei casi di cui all'articolo 7.
5. Per gli edifici di cui al comma 4, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può in ogni caso stabilire prescrizioni specifiche semplificate rispetto a quelle di cui alla presente legge.».

Art. 3
(Sostituzione dell'articolo 4)

1. L'articolo 4 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 4
(Metodologie per la determinazione
delle prestazioni energetiche degli edifici)

1. Sulla base degli obiettivi di pianificazione energetica regionale e delle prescrizioni contenute nella normativa tecnica statale e comunitaria vigente in materia, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri per la determinazione degli indicatori climatici e le metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici, eventualmente differenziate in funzione della destinazione d'uso e della complessità degli stessi.».

Art. 4
(Modificazioni all'articolo 5)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 21/2008, le parole: «espressi dall'indice di prestazione energetica (Indice EP), definiti a livello regionale e statale per le diverse tipologie di edifici di nuova costruzione» sono sostituite dalle seguenti: «espressi dall'indice di prestazione energetica globale (Indice EPgl), approvati con deliberazione della Giunta regionale per le diverse tipologie di edifici.».
2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 21/2008, le parole: «all'Indice EP» sono sostituite dalle seguenti: «all'Indice EPgl».

4. Pour ce qui est des bâtiments tombant sous le coup des dispositions de la deuxième partie du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et du paysage), des bâtiments construits avant 1945 qui tombent sous le coup des dispositions des articles 136 et 142 dudit décret, ainsi que des bâtiments d'intérêt ou classés monument ou bâtiment présentant un caractère documentaire par les plans régulateurs généraux communaux, sur avis préalable de protection des biens culturels et paysagers, les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas ou s'appliquent partiellement – compte tenu des exigences de protection et sans préjudice de l'établissement de la certification énergétique prévue dans les cas visés à l'art. 7ci-dessous – lorsque l'application de la présente loi entraîne une modification desdits bâtiments susceptible de compromettre les caractéristiques artistiques, architecturales, historiques ou paysagères de ceux-ci.
5. Pour ce qui est des bâtiments visés au quatrième alinéa du présent article, le Gouvernement régional peut, en tout cas, fixer par délibération des prescriptions spécifiques simplifiées par rapport à celles de la présente loi. »

Art. 3
(Remplacement de l'art. 4)

1. L'art. 4 de la LR n° 21/2008 est remplacé comme suit :

« Art. 4
(Méthodes de détermination des
performances énergétiques des bâtiments)

1. Sur la base des objectifs de planification énergétique régionale et des prescriptions établies par les dispositions techniques étatiques et communautaires en vigueur en la matière, le Gouvernement régional établit par délibération les critères de fixation des indicateurs climatiques et les méthodes de détermination des performances énergétiques des bâtiments, éventuellement différenciées en fonction de la destination et de la complexité de ceux-ci. »

Art. 4
(Modification de l'art. 5)

1. Au premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 21/2008, les mots : « exprimées par l'index de prestation énergétique (index EP) et définies à l'échelon régional et étatique pour les différents types de nouveaux bâtiments » sont remplacés par les mots : « exprimées par l'indicateur de performance énergétique globale (indicateur EPgl) et approuvées par une délibération du Gouvernement régional pour les différents types de bâtiments ».
2. Au troisième alinéa de l'art. 5 de la LR n° 21/2008, les mots : « de l'index EP » sont remplacés par les mots : « de l'indicateur EPgl ».

Art. 5
(Sostituzione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 6
(Requisiti minimi di prestazione
energetica degli edifici)

1. Gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, devono possedere i requisiti minimi di prestazione energetica approvati con deliberazione della Giunta regionale.
2. I requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici riguardano:
 - a) le caratteristiche e le prestazioni termiche dell'involucro edilizio;
 - b) le caratteristiche e i fabbisogni di energia primaria dell'impianto di climatizzazione invernale;
 - c) le caratteristiche e i fabbisogni di energia primaria dell'impianto di climatizzazione estiva;
 - d) le caratteristiche e i fabbisogni di energia primaria dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria;
 - e) le caratteristiche e i fabbisogni di energia primaria dell'impianto di illuminazione artificiale.»

Art. 6
(Sostituzione dell'articolo 7)

1. L'articolo 7 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 7
(Certificazione energetica degli edifici)

1. Ogni edificio di nuova costruzione o interessato da totale demolizione e ricostruzione o sottoposto a ristrutturazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998, è dotato, a cura del proprietario o di chi ne ha titolo, di un attestato di certificazione energetica. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire ulteriori casi per i quali è necessario predisporre l'attestato di certificazione energetica.
2. La certificazione energetica degli edifici concerne la valutazione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione estiva e invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione artificiale. Eventuali semplificazioni della relativa metodologia di calcolo possono essere introdotte, con deliberazione della Giunta regionale, per particolari destinazioni d'uso degli edifici e per gli edifici situati in zone caratterizzate da condizioni climatiche che rendano trascurabili taluni dei predetti fabbisogni.
3. L'attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni dalla data del

Art. 5
(Remplacement de l'art. 6)

1. L'art. 6 de la LR n° 21/2008 est remplacé comme suit :

« Art. 6
(Conditions minimales de performance
énergétique des bâtiments)

1. Les nouveaux bâtiments et les bâtiments faisant l'objet des travaux visés au premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi doivent réunir les conditions minimales de performance énergétique approuvées par délibération du Gouvernement régional.
2. Les conditions minimales et les prescriptions spécifiques en matière de performance énergétique des bâtiments concernent :
 - a) Les caractéristiques et les prestations thermiques de l'enveloppe du bâtiment ;
 - b) Les caractéristiques et les besoins en énergie primaire de l'installation de climatisation d'hiver ;
 - c) Les caractéristiques et les besoins en énergie primaire de l'installation de climatisation d'été ;
 - d) Les caractéristiques et les besoins en énergie primaire de l'installation de production d'eau chaude sanitaire ;
 - e) Les caractéristiques et les besoins en énergie primaire de l'installation d'éclairage artificiel. »

Art. 6
(Remplacement de l'art. 7)

1. L'art. 7 de la LR n° 21/2008 est remplacé comme suit :

« Art. 7
(Certification énergétique des bâtiments)

1. Pour tout bâtiment neuf ou faisant l'objet des travaux de démolition totale avec reconstruction ou de rénovation au sens de la LR n° 11/1998, le propriétaire ou l'ayant droit doit procéder à la délivrance d'une attestation de certification énergétique. Le Gouvernement régional peut établir, par délibération, les autres cas dans lesquels ladite attestation est requise.
2. La certification énergétique des bâtiments concerne l'évaluation des besoins en énergie primaire pour la climatisation d'été et d'hiver, pour la production d'eau chaude sanitaire et pour l'éclairage artificiel. Une délibération du Gouvernement régional peut établir des simplifications de la méthode de calcul des dites consommations pour des destinations particulières des bâtiments et pour les bâtiments situés dans des zones caractérisées par des conditions climatiques qui rendent négligeables certains des besoins susdits.
3. L'attestation de certification énergétique est valable dix ans au maximum à compter de la date de sa déli-

rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione edilizia e impiantistica idoneo a modificare le prestazioni energetiche dell'edificio.

4. L'attestato di certificazione energetica, conforme al modello e ai contenuti minimi approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, riporta i dati relativi alle prestazioni energetiche riferite ad un uso standardizzato dell'edificio, calcolato secondo le metodologie di cui all'articolo 4, e la classe energetica propria dell'edificio, unitamente ai valori di riferimento che consentono di effettuare valutazioni e confronti.
5. L'attestato di certificazione energetica è rilasciato da un soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 9.
6. Gli edifici di proprietà pubblica sono dotati di attestato di certificazione energetica che deve essere affisso in luogo facilmente visibile per il pubblico.
7. Ogni edificio, anche se non ricadente nei casi di cui ai commi 1 e 6, può essere dotato di attestato di certificazione energetica.
8. Il conseguimento dell'attestato di certificazione energetica può essere dimostrato mediante affissione, nell'edificio interessato, di un'apposita targa in luogo facilmente visibile al pubblico.
9. Nel caso di trasferimento di proprietà a titolo oneroso di un intero edificio o di singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione dell'acquirente a cura del venditore.
10. Ai fini di cui al comma 9, per gli edifici la cui superficie utile sia inferiore o uguale a 1000 metri quadrati, il proprietario può rilasciare all'acquirente una dichiarazione in cui attesta:
 - a) la scadente qualità energetica dell'immobile e i costi elevati per la gestione energetica dello stesso;
 - b) l'appartenenza dell'edificio alla classe energetica più bassa.
11. La dichiarazione di cui al comma 10 deve essere trasmessa, entro quindici giorni dalla data dell'atto di trasferimento di proprietà, al Centro osservazione e attività sull'energia (COA energia) di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia).».

Art. 7
(Sostituzione dell'articolo 8)

1. L'articolo 8 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

vance et elle est mise à jour après chaque intervention de rénovation du bâtiment et des installations susceptible de modifier les performances énergétiques de celui-ci.

4. L'attestation de certification énergétique, conforme au modèle et aux contenus minimaux approuvés par délibération du Gouvernement régional, porte les données relatives aux performances énergétiques concernant l'utilisation standardisée du bâtiment, calculée suivant les méthodes visées à l'art. 4 de la présente loi, la classe énergétique de celui-ci, ainsi que les valeurs de référence qui permettent les évaluations et les comparaisons.
5. L'attestation de certification énergétique est délivrée par un sujet agréé au sens de l'art. 9 de la présente loi.
6. Pour ce qui est des bâtiments de propriété publique, la certification énergétique est nécessaire et l'attestation y afférente est affichée à un endroit bien visible.
7. L'attestation de certification énergétique peut être délivrée même pour les bâtiments autres que ceux visés aux premier et sixième alinéas du présent article.
8. L'obtention de l'attestation de certification énergétique peut être prouvée par l'application, dans le bâtiment concerné, d'une plaque ad hoc à un endroit bien visible.
9. En cas de transfert, à titre onéreux, de la propriété d'un bâtiment tout entier ou d'unités immobilières, le vendeur met à la disposition de l'acheteur l'attestation de certification énergétique.
10. Aux fins visées au neuvième alinéa du présent article, pour ce qui est des bâtiments dont la surface utile est inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés, le propriétaire peut délivrer à l'acheteur une déclaration attestant :
 - a) La mauvaise qualité énergétique du bâtiment et les coûts élevés nécessaires pour la gestion énergétique de celui-ci ;
 - b) L'appartenance du bâtiment à la classe énergétique la plus faible.
11. La déclaration visée au dixième alinéa du présent article doit être transmise, dans les quinze jours qui suivent la date de l'acte de transfert de propriété, au Centre d'observation et d'activité sur l'énergie (COA Énergie) visé à l'art. 3 de la loi régionale n° 3 du 3 janvier 2006 (Nouvelles dispositions en matière d'actions régionales pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie). »

Art. 7
(Remplacement de l'art. 8)

1. L'art. 8 de la LR n° 21/2008 est remplacé comme suit :

«Art. 8
(Relazione tecnica ed accertamenti)

1. Per gli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, la relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), deve essere redatta secondo il modello approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. La relazione di cui al comma 1, sottoscritta dal progettista, è depositata presso il Comune dove è ubicato l'edificio dal proprietario o da chi ne ha titolo, contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori.
3. Il proprietario dell'edificio o chi ne ha titolo deposita, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, presso il Comune dove è ubicato l'edificio, una dichiarazione in duplice copia, corredata di idonea documentazione, sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori e dal direttore tecnico o dal legale rappresentante delle imprese che hanno svolto i relativi lavori, attestante la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione di cui al comma 1. La comunicazione di fine lavori è inefficace, a qualsiasi titolo, se non è accompagnata dalla predetta dichiarazione.
4. Una copia dell'attestato di certificazione energetica è presentata al Comune, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ai fini dell'ottenimento, ove prescritto, del certificato di agibilità dell'edificio.
5. La Regione, avvalendosi del COA energia, dispone accertamenti e ispezioni a campione, anche in corso d'opera, al fine di verificare la regolarità della documentazione di cui ai commi 1 e 3 e dell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 7, la conformità delle opere realizzate alla relazione di cui al comma 1, il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 6 e la corrispondenza tra quanto riportato nell'attestato di certificazione energetica e la prestazione energetica riferita ad un uso standardizzato dell'edificio. Le modalità di effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni sono stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.»

Art. 8
(Sostituzione dell'articolo 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

« Art. 8
(Rapport technique et contrôles)

1. Pour ce qui est des bâtiments visés au premier alinéa de l'art. 3 de la présente loi, le rapport technique indiqué au premier alinéa de l'art. 28 de la loi n° 10 du 9 janvier 1991 (Dispositions pour l'application du Plan énergétique national en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, d'économie d'énergie et d'essor des sources d'énergie renouvelables) doit être rédigé suivant le modèle approuvé par délibération du Gouvernement régional.
2. Le rapport visé au premier alinéa du présent article, signé par le concepteur du projet, est déposé, par le propriétaire ou par l'ayant droit, à la Commune sur le territoire de laquelle est situé le bâtiment, lors de la déclaration d'ouverture de chantier.
3. Lors de la déclaration de fermeture de chantier, le propriétaire du bâtiment ou l'ayant droit dépose à la Commune sur le territoire de laquelle est situé le bâtiment une déclaration en deux exemplaires assortie de la documentation nécessaire, signée par le directeur des travaux et par le directeur technique ou le représentant légal des entreprises qui ont effectués lesdits travaux, attestant la conformité des ouvrages réalisés au projet et au rapport visé au premier alinéa du présent article. Ladite déclaration ne déploie pas ses effets si elle n'est pas assortie de la déclaration susmentionnée.
4. Une copie de l'attestation de certification énergétique est présentée à la Commune, assortie de la documentation prévue par l'art. 25 du décret du président de la République n° 380 du 6 juin 2001 (Texte unique des dispositions législatives et réglementaires en matière de construction), en vue de l'obtention, s'il y a lieu, du certificat de conformité.
5. La Région, avec la collaboration du COA Énergie, décide les contrôles et les inspections par échantillon devant être réalisés, même pendant les travaux, en vue de la vérification de la régularité de la documentation indiquée aux premier et troisième alinéas du présent article et de l'attestation de certification énergétique visée à l'art. 7 de la présente loi, de la conformité des ouvrages réalisés au rapport indiqué au premier alinéa ci-dessus, du respect des prescriptions établies par l'art. 6 et de la correspondance entre les informations présentes dans l'attestation de certification énergétique et la performance énergétique se référant à une utilisation standardisée du bâtiment. Les modalités de réalisation des contrôles et des inspections sont fixées par délibération du Gouvernement régional. »

Art. 8
(Remplacement de l'art. 9)

1. L'art. 9 de la LR n° 21/2008 est remplacé comme suit :

«Art. 9
(Accreditamento)

1. Le funzioni di organismo di accreditamento dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11 sono esercitate dal COA energia, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) verifica del possesso dei requisiti necessari a svolgere le attività di certificazione e di ispezione;
 - b) iscrizione e permanenza nell'elenco regionale dei soggetti certificatori;
 - c) sorveglianza sulle attività svolte dai soggetti certificatori, anche mediante controlli a campione.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di costituzione e gestione del sistema di accreditamento.
3. I soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, o di requisiti equivalenti conseguiti in altre Regioni o in Stati appartenenti all'Unione europea, che intendono ottenere l'accreditamento ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori, presentano la relativa domanda al COA energia che verifica la sussistenza dei requisiti, ovvero l'equivalenza degli stessi con quelli di cui alla presente legge.
4. La tenuta e la gestione dell'elenco regionale dei soggetti certificatori sono effettuate dal COA energia.».

Art. 9
(Modificazioni all'articolo 10)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 21/2008, è aggiunta la seguente:

«bbis) conoscenza della procedura, della metodologia e degli strumenti applicativi del sistema di certificazione energetica regionale, accertata secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.».
2. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 21/2008 è abrogato.
3. Il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini del rilascio dell'attestato di certificazione energetica, i soggetti certificatori devono garantire indipendenza e imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti e agli interessi dei soggetti coinvolti nella progettazione, nella direzione dei lavori e nella realizzazione delle opere, nonché rispetto ai produttori dei materiali e dei componenti utilizzati per le opere stesse.».

« Art. 9
(Agrément)

1. L'organisme chargé de l'agrément des sujets visés aux articles 10 et 11 de la présente loi est le COA Énergie, qui exerce les activités suivantes :
 - a) Contrôle du respect des conditions nécessaires aux fins de l'exercice des activités de certification et d'inspection ;
 - b) Immatriculation et maintien de l'immatriculation dans le répertoire régional des certificateurs ;
 - c) Vérification des activités des certificateurs, le cas échéant par des contrôles par échantillon.
2. Le Gouvernement régional définit par délibération les modalités de mise en place et de gestion du système d'agrément.
3. Les sujets qui réunissent les conditions visées au premier alinéa de l'art. 10 de la présente loi ou des conditions équivalentes dans une région autre que la Vallée d'Aoste ou dans un état membre de l'Union européenne autre que l'Italie et qui entendent obtenir l'agrément aux fins de l'immatriculation dans le répertoire régional des certificateurs présentent une demande à cet effet au COA Énergie, qui vérifie si les conditions requises, ou les conditions équivalentes, sont conformes à celles prévues par la présente loi.
4. Le COA Énergie est chargé de la tenue et de la gestion du répertoire régional des certificateurs. »

Art. 9
(Modification de l'art. 10)

1. Après la lettre b du premier alinéa de l'art. 10 de la LR n° 21/2008, est ajoutée la lettre rédigée comme suit :

« b bis) Ont une connaissance, attestée suivant les modalités établies par délibération du Gouvernement régional, de la procédure, de la méthode et des outils d'application du système de certification énergétique régional. »
2. Le troisième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 21/2008 est abrogé.
3. Le quatrième alinéa de l'art. 10 de la LR n° 21/2008 est remplacé comme suit :

« 4. Aux fins de la délivrance de l'attestation de certification énergétique, les certificateurs doivent garantir l'indépendance et l'impartialité dans le jugement par rapport aux intérêts des demandeurs, des sujets concernés par la conception, la direction et la réalisation des travaux, ainsi que des producteurs des matériaux et des composants utilisés pour lesdits travaux. »

Art. 10
(Sostituzione dell'articolo 11)

1. L'articolo 11 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 11
(Ispettori)

1. Le ispezioni e gli accertamenti necessari per verificare il rispetto dei requisiti, delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti dalla presente legge sono svolti da ispettori del COA energia, che si può avvalere dell'attività di soggetti esterni da accreditare secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.».

Art. 11
(Modificazione all'articolo 12)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 21/2008 dopo le parole: «la situazione del parco edilizio» è inserita la seguente: «regionale».
2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 21/2008, le parole: «Centro di osservazione» sono sostituite dalle seguenti: «COA energia».

Art. 12
(Sostituzione dell'articolo 13)

1. L'articolo 13 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 13
(Miglioramento dell'efficienza energetica)

1. La Giunta regionale, sulla base dei dati del catasto di cui all'articolo 12, stabilisce gli obiettivi minimi di miglioramento dell'efficienza energetica del parco edilizio regionale, diversificati in base alle tipologie costruttive, alla vetustà degli edifici e alle soluzioni impiantistiche adottate, ai fini della concessione di contributi necessari al raggiungimento dei medesimi.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva annualmente un piano di risanamento energetico del patrimonio edilizio dell'Amministrazione regionale predisposto dalla struttura regionale competente in materia di opere edili in accordo con la struttura regionale competente in materia di pianificazione energetica.
3. La Giunta regionale approva altresì, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, le linee guida per l'introduzione negli strumenti urbanistici di criteri generali di efficienza energetica e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili relativamente agli interventi di nuova edificazione edilizia, di demolizione e ricostruzione e di trasformazione edilizia e urbanistica.».

Art. 10
(Remplacement de l'art. 11)

1. L'art. 11 de la LR n° 21/2008 est remplacé comme suit :

« Art. 11
(Inspecteurs)

1. Les inspections et les contrôles nécessaires à la vérification du respect des conditions, des prescriptions et des obligations fixées par la présente loi sont effectués par les inspecteurs du COA Énergie, qui peut faire appel à des sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale et devant être agréés suivant les critères établis par une délibération du Gouvernement régional. »

Art. 11
(Modification de l'art. 12)

1. Au premier alinéa de l'art. 12 de la LR n° 21/2008, après les mots : « la situation du parc des bâtiments », est inséré le mot : « régional ».
2. Au deuxième alinéa de l'art. 12 de la LR n° 21/2008, les mots : « Centre d'observation » sont remplacés par les mots : « COA Énergie ».

Art. 12
(Remplacement de l'art. 13)

1. L'art. 13 de la LR n° 21/2008 est remplacé comme suit :

« Art. 13
(Amélioration de l'efficacité énergétique)

1. Le Gouvernement régional, sur la base des données du cadastre visé à l'art. 12 de la présente loi, établit les objectifs minimaux d'amélioration de l'efficacité énergétique du parc des bâtiments régional, diversifiés sur la base du type de construction, de l'âge du bâtiment et des solutions adoptées, aux fins de l'octroi des subventions nécessaires pour la réalisation desdits objectifs.
2. Chaque année, le Gouvernement régional approuve par délibération un plan d'assainissement énergétique du parc des bâtiments de l'Administration régionale établi par la structure régionale compétente en matière de bâtiment, de concert avec la structure régionale compétente en matière de planification énergétique.
3. Par ailleurs, le Gouvernement régional approuve, le Conseil permanent des collectivités locales entendu, les lignes directrices pour l'introduction, dans les documents d'urbanisme, de critères généraux d'efficacité énergétique et d'essor des sources d'énergie renouvelables applicables en cas de construction de nouveaux bâtiments, de démolition et de reconstruction de bâtiments, ainsi que de transformation d'architecture et d'urbanisme. »

Art. 13
(Sostituzione dell'articolo 15)

1. L'articolo 15 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 15
(Predisposizione a servizi
energetici centralizzati)

1. Gli edifici di nuova costruzione o soggetti ad interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione che coinvolgono sia le componenti edilizie sia quelle impiantistiche, composti da più di quattro unità abitative, devono essere dotati di impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale, nonché di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore.
2. Non è, in ogni caso, consentito convertire impianti di climatizzazione invernale centralizzati in impianti autonomi.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri in base ai quali è possibile derogare a quanto previsto ai commi 1 e 2, tenuto conto degli impedimenti derivanti da vincoli normativi o di natura tecnica, ovvero dell'adozione di soluzioni impiantistiche equivalenti.
4. Per gli edifici di cui al comma 1, è obbligatoria la predisposizione delle opere riguardanti sia l'involucro dell'edificio sia gli impianti necessarie a consentire il collegamento a reti di teleriscaldamento, nel caso di tratte di rete situate ad una distanza dall'edificio inferiore a metri 1000, compatibilmente con una verifica di fattibilità tecnica dell'allacciamento.».

Art. 14
(Inserimento del capo IVbis)

1. Dopo il capo IV della l.r. 21/2008, è inserito il seguente:

«CAPO IVBIS
CONTRASSEGNO DI QUALITÀ
PER INSTALLATORI E IMPRESE EDILI

Art. 15bis
(Istituzione del contrassegno di qualità)

1. La Regione istituisce e promuove la diffusione di un contrassegno di qualità al fine di accrescere le competenze degli installatori e delle imprese del settore edile coinvolti nella realizzazione di nuovi edifici energeticamente efficienti e nel risanamento energetico di quelli esistenti, a tutela e promozione dei diritti degli utenti finali.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le caratteristiche grafiche del contrassegno di

Art. 13
(Remplacement de l'art. 15)

1. L'art. 15 de la LR n° 21/2008 est remplacé comme suit :

« Art. 15
(Mise en place d'installations
énergétiques centralisées)

1. Les bâtiments neufs ou faisant l'objet des travaux de rénovation ou de démolition avec reconstruction concernant tant les structures que les réseaux, composés de quatre logements ou plus, doivent être équipés d'une installation centralisée de production d'eau chaude sanitaire et de climatisation d'hiver, ainsi que de systèmes automatisés de thermorégulation et de comptabilisation individuelle de la chaleur.
2. En tout état de cause, les installations centralisées de climatisation d'hiver ne peuvent être transformées en installations individuelles.
3. Le Gouvernement régional établit, par délibération, les critères de dérogation aux dispositions visées aux premier et deuxième alinéas du présent article, compte tenu des empêchements dérivant d'obligations législatives ou techniques ou de l'adoption de solutions équivalentes pour ce qui est des réseaux.
4. Pour ce qui est des bâtiments visés au premier alinéa du présent article, la mise en place des ouvrages concernant tant l'enveloppe du bâtiment que les installations et nécessaires aux fins du branchement à des réseaux de téléchauffage, dans le cas de tronçons de réseau situés à moins de 1 000 mètres du bâtiment, est obligatoire, sous réserve du contrôle de la faisabilité technique du branchement. »

Art. 14
(Insertion du chapitre IV bis)

1. Après le chapitre IV de la LR n° 21/2008, est inséré le chapitre rédigé comme suit :

« CHAPITRE IV BIS
LABEL DE QUALITÉ POUR LES INSTALLATEURS
ET LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION

Art. 15 bis
(Institution du label de qualité)

1. La Région institue un label de qualité et en favorise la diffusion afin d'augmenter les compétences des installateurs et des entreprises de construction concernés par la réalisation de nouveaux bâtiments énergétiquement efficaces et par l'assainissement énergétique de ceux existants, en vue de la protection et de la promotion des droits des usagers finaux.
2. Le Gouvernement régional approuve, par délibération, les caractéristiques graphiques du label de qua-

qualità e la tipologia dei relativi supporti proposti dal COA energia.

Art. 15ter
(Utilizzo del contrassegno di qualità)

1. Il rilascio del contrassegno di qualità conferisce al beneficiario il diritto di utilizzarlo in tutte le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, anche mediante l'impiego dei relativi supporti.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può definire ulteriori modalità di valorizzazione del contrassegno di qualità.

Art. 15quater
(Requisiti e procedure per il rilascio del contrassegno di qualità)

1. Ai fini del rilascio del contrassegno di qualità, le imprese e gli installatori interessati devono possedere i requisiti definiti con deliberazione della Giunta regionale.
2. Le imprese e gli installatori interessati al rilascio del contrassegno di qualità presentano la relativa domanda al COA energia, sulla base dei modelli predisposti dal medesimo.
3. Le imprese e gli installatori in possesso del contrassegno di qualità sono inseriti in apposito albo, pubblico e aperto, gestito dal COA energia.

Art. 15quinquies
(Revoca e sospensione del contrassegno di qualità)

1. Il COA energia, anche avvalendosi di soggetti esterni, effettua i controlli relativi al mantenimento dei requisiti in capo ai beneficiari del contrassegno di qualità e al corretto utilizzo del contrassegno medesimo.
2. Le imprese e gli installatori in possesso del contrassegno di qualità devono comunicare al COA energia, entro il termine fissato con deliberazione della Giunta regionale, ogni variazione dei requisiti richiesti per il rilascio del medesimo.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e i casi di sospensione e di revoca del contrassegno di qualità, nonché le modalità di effettuazione dei controlli di cui al comma 1.».

Art. 15
(Sostituzione dell'articolo 16)

1. L'articolo 16 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

lité et la typologie des supports y afférents, proposés par le COA Énergie.

Art. 15 ter
(Utilisation du label de qualité)

1. La délivrance du label de qualité donne le droit au bénéficiaire d'utiliser celui-ci dans toutes les communications publicitaires et promotionnelles, ainsi que les supports y afférents.
2. Le Gouvernement régional peut définir, par délibération, des modalités supplémentaires de valorisation du label de qualité.

Art. 15 quater
(Conditions requises et procédures pour l'obtention du label de qualité)

1. Aux fins de l'obtention du label de qualité, les entreprises et les installateurs concernés doivent réunir les conditions établies par délibération du Gouvernement régional.
2. Les entreprises et les installateurs intéressés par le label de qualité présentent la demande y afférente au COA Énergie, suivant les modèles établis par ce dernier.
3. Les entreprises et les installateurs qui obtiennent le label de qualité sont insérés dans un répertoire, public et ouvert, géré par le COA Énergie.

Art. 15 quinquies
(Révocation et suspension du label de qualité)

1. Le COA Énergie, secondé éventuellement par des sujets n'appartenant pas à l'Administration régionale, effectue les contrôles nécessaires afin de vérifier si les bénéficiaires du label de qualité maintiennent les conditions requises et s'ils utilisent correctement celui-ci.
2. Les entreprises et les installateurs qui bénéficient du label de qualité doivent communiquer au COA Énergie toute modification des conditions requises pour la délivrance dudit label.
3. Le Gouvernement régional établit par délibération les critères et les cas de suspension et de révocation du label de qualité, ainsi que les modalités de réalisation des contrôles visés au premier alinéa du présent article. »

Art. 15
(Remplacement de l'art. 16)

1. L'art. 16 de la LR n° 21/2008 est remplacé comme suit :

«Art. 16
(Contributi)

1. Per la realizzazione degli interventi necessari al conseguimento degli obiettivi minimi di cui all'articolo 13, comma 1, la Regione concede ai proprietari o a chi ne ha titolo contributi in conto interessi a fronte di mutui stipulati con banche o intermediari finanziari con essa convenzionati.
2. L'ammissione ai contributi di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di un progetto di riqualificazione energetica firmato da un professionista abilitato che dimostri l'efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi e del miglioramento dell'efficienza energetica.
3. Per il conseguimento dell'attestato di certificazione energetica di cui all'articolo 7, la Regione concede ai proprietari o a chi ne ha titolo contributi in conto capitale.
4. Sono esclusi dai contributi di cui al presente articolo gli interventi sui beni strumentali all'attività di impresa.
5. In relazione agli interventi di cui al comma 1, qualora concernenti la realizzazione di una nuova costruzione, l'ampliamento volumetrico e la demolizione e ricostruzione di un edificio esistente, nonché ai corrispondenti interventi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della l.r. 3/2006, i finanziamenti sono concessi anche con riferimento alle spese sostenute antecedentemente alla presentazione della domanda, purché il prescritto titolo abilitativo sia successivo alla data di entrata in vigore della medesima l.r. 3/2006.
6. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 3/2006 si applica alle domande di contributo relative agli interventi di cui al comma 1, nonché alle domande già presentate ai sensi della medesima legge per le quali non è ancora stata disposta l'erogazione dell'agevolazione.
7. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.»

Art. 16
(Sostituzione dell'articolo 17)

1. L'articolo 17 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 17
(Sanzioni)

1. Il professionista che rilascia la relazione di cui all'articolo 8, comma 1, in difformità rispetto al modello approvato dalla Giunta regionale e il soggetto

« Art. 16
(Subventions)

1. Pour la mise en œuvre des actions nécessaires en vue de l'obtention des objectifs minimaux visés au deuxième alinéa de l'art. 13 de la présente loi, la Région accorde aux propriétaires ou aux ayants droit des subventions en intérêt pour le remboursement d'emprunts contractés avec des banques ou des intermédiaires financiers conventionnés.
2. Les subventions visées au premier alinéa du présent article sont octroyées sur présentation d'un projet de requalification énergétique, signé par un professionnel habilité, qui doit prouver l'efficacité des actions du point de vue des coûts et de l'amélioration de l'efficience énergétique.
3. Aux fins de l'obtention de l'attestation de certification énergétique visée à l'art. 7 de la présente loi, la Région accorde aux propriétaires ou aux ayants droit des subventions en capital.
4. Les actions concernant les biens servant à l'activité de l'entreprise ne peuvent faire l'objet des subventions visées au présent article.
5. Pour ce qui est des actions visées au premier alinéa du présent article qui prévoient la réalisation d'un nouveau bâtiment, l'agrandissement du volume et la démolition avec reconstruction d'un bâtiment existant, ainsi que des actions prévues par la lettre b du premier alinéa de l'art. 5 de la LR n° 3/2006, les subventions sont accordées également au titre des dépenses supportées avant la date de présentation de la demande y afférente, à condition que l'autorisation d'urbanisme requise ait été délivrée après la date d'entrée en vigueur de la LR n° 3/2006 susmentionnée.
6. Les dispositions du deuxième alinéa de l'art. 18 de la LR n° 3/2006 s'appliquent aux demandes de subvention relatives aux travaux visés au premier alinéa du présent article, ainsi qu'aux demandes présentées au sens de la loi susmentionnée et pour lesquelles l'octroi de la subvention n'a pas encore été décidé.
7. Le Gouvernement régional établit par délibération les critères et les modalités d'octroi des subventions visées au présent article. »

Art. 16
(Remplacement de l'art. 17)

1. L'art. 17 de la LR n° 21/2008 est remplacé comme suit :

« Art. 17
(Sanctions)

1. Les professionnels qui rédigent le rapport visé au premier alinéa de l'art. 8 de la présente loi ne suivant pas le modèle approuvé par le Gouvernement régio-

certificatore che rilascia l'attestato di certificazione energetica in difformità rispetto ai criteri e alle metodologie di cui all'articolo 7 sono puniti con una sanzione amministrativa pari a euro 600 e sono tenuti a redigere nuovamente i documenti, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro trenta giorni dalla data di notifica della sanzione. Qualora non ottemperino entro tale termine, i medesimi soggetti sono puniti con un'ulteriore sanzione pari a euro 600.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista e il soggetto certificatore che rilasciano la relazione di cui all'articolo 8, comma 1, e l'attestato di certificazione energetica non veritieri sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 1.800 a euro 12.000, graduata sulla base della superficie utile dell'edificio, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, e sono tenuti a redigere nuovamente i documenti, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro trenta giorni dalla data di notifica della sanzione. Qualora non ottemperino entro tale termine, i medesimi soggetti sono puniti con un'ulteriore sanzione pari all'importo della prima.
3. Nei casi di cui al comma 2, la Regione, tramite il COA energia, trasmette il verbale di contestazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. Per il soggetto certificatore, il COA energia applica inoltre la sospensione dell'accreditamento per un periodo di sei mesi. Dopo tre sospensioni, l'accreditamento è revocato definitivamente.
4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il nuovo documento deve essere consegnato o messo a disposizione dei soggetti aventi diritto secondo le modalità previste dalla presente legge. Qualora il proprietario, o chi ne ha titolo, non provveda a depositare presso il Comune competente il nuovo documento entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto in possesso, è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 600.
5. Ai fini di cui al comma 2, sono considerati non veritieri, in particolare, una relazione o un attestato di certificazione energetica che riportino valori di prestazione energetica dell'edificio concernenti la climatizzazione invernale, la climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria o l'illuminazione che si discostano di oltre il 15 per cento e di oltre 7 kilowattora/metro quadro anno dal valore verificato in sede di accertamento. Sono altresì considerati non veritieri, in particolare, una relazione o un attestato di certificazione energetica che riportino un valore di prestazione energetica globale dell'edificio che si discosta di oltre il 10 per cento e di oltre 15 kilowattora/metro quadro anno dal valore verificato in sede di accertamento.

nal et les certificateurs qui délivrent l'attestation de certification énergétique ne respectant pas les critères et les méthodes indiqués à l'art. 7 encourent une sanction administrative s'élevant à 600 euros et sont tenus de rédiger à nouveau les documents en question suivant les modalités prévues par la présente loi, dans les trente jours qui suivent la date de notification de la sanction. Si lesdits sujets ne s'acquittent pas de l'obligation prévue dans le délai imparti, ils encourent une sanction supplémentaire s'élevant à 600 euros.

2. Si le rapport visé au premier alinéa de l'art. 8 de la présente loi et l'attestation de certification énergétique ne sont pas véridiques, les professionnels et les certificateurs qui les ont rédigés encourent, sauf si ce fait constitue un délit, une sanction administrative allant de 1 800 à 12 000 euros, calculée en fonction de la surface utile du bâtiment, suivant les critères établis par délibération du Gouvernement régional, et sont tenus de rédiger à nouveau les documents en question suivant les modalités prévues par la présente loi, dans les trente jours qui suivent la date de notification de la sanction. Si lesdits sujets ne s'acquittent pas de l'obligation prévue dans le délai imparti, ils encourent une sanction supplémentaire d'un montant correspondant à la première.
3. Dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, la Région, par l'intermédiaire du COA Énergie, transmet le procès-verbal de contestation à l'ordre ou au tableau professionnel compétent, afin que celui-ci adopte les mesures disciplinaires nécessaires. Le COA Énergie suspend l'agrément du certificateur pour une période de six mois. Après trois suspensions, l'agrément est révoqué à titre définitif.
4. Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, le nouveau document doit être délivré aux ayants droit ou mis à la disposition de ceux-ci suivant les modalités prévues par la présente loi. Le propriétaire ou l'ayant droit qui ne dépose pas le nouveau document à la Commune compétente dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il l'a obtenu encourt une sanction administrative s'élevant à 600 euros.
5. Aux fins visées au deuxième alinéa du présent article, ne sont pas considérés comme véridiques les rapports ou attestations de certification énergétique qui indiquent des valeurs de performance énergétique du bâtiment concernant la climatisation d'hiver, la climatisation d'été, la production d'eau chaude sanitaire ou l'éclairage qui s'écartent de plus de 15 pour cent et de plus de 7 kilowattheure/mètre carré par an de la valeur vérifiée lors du contrôle. En particulier, ne sont pas non plus considérés comme véridiques les rapports ou attestations de certification énergétique indiquant des valeurs de performance énergétique globale du bâtiment qui s'écartent de plus de 10 pour cent et de plus de 15 kilowattheure/mètre carré par an de la valeur vérifiée lors du contrôle.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori e il direttore tecnico o il legale rappresentante delle imprese che hanno svolto i relativi lavori che, nel sottoscrivere la dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 3, attestino falsamente la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della l. 10/1991, sono entrambi puniti con una sanzione amministrativa da euro 4.800 a euro 24.000, graduata sulla base della superficie utile dell'edificio, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
7. Il proprietario, o chi ne ha titolo, che non ottemperi agli obblighi previsti all'articolo 6 è punito con una sanzione amministrativa da euro 4.800 a euro 15.000 graduata sulla base della superficie utile dell'edificio, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale ed è tenuto a realizzare le opere necessarie a sanare le violazioni entro termini fissati con la medesima deliberazione in funzione del tipo di opere da realizzare. Qualora non ottemperi entro i predetti termini, il medesimo soggetto è punito con un'ulteriore sanzione pari all'importo della prima.
8. Chiunque utilizzi, senza esservi autorizzato, il contrassegno di qualità di cui all'articolo 15bis, è punito con una sanzione amministrativa pari a euro 600 per ogni utilizzo.
9. Le violazioni alla presente legge sono accertate e contestate dalla Regione tramite il COA energia. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, limitatamente a quelle relative all'attestato di certificazione energetica, e le sanzioni di cui ai commi 7 e 8, sono irrogate dal Presidente della Regione e introitate dalla Regione. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2, limitatamente a quelle relative alla relazione di cui all'articolo 8, comma 1, le sanzioni di cui al comma 4 e le sanzioni di cui al comma 6, relative alla violazione degli obblighi previsti dall'articolo 6, sono irrogate e introitate dai Comuni.
10. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).».

Art. 17
(Sostituzione dell'articolo 18)

1. L'articolo 18 della l.r. 21/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 18
(Calcolo delle volumetrie edilizie)

1. Fatte salve le prescrizioni in materia di sicurezza

6. Sauf si ce fait constitue un délit, au cas où le directeur des travaux et le directeur technique ou le représentant légal des entreprises qui ont effectué lesdits travaux attesteraient, en signant la déclaration visée au troisième alinéa de l'art. 8 de la présente loi, une fausse conformité des ouvrages réalisés au projet et au rapport mentionnés au premier alinéa de l'art. 28 de la loi n° 10/1991, ils encourent une sanction administrative allant de 4 800 à 24 000 euros, calculée en fonction de la surface utile du bâtiment, suivant les critères établis par délibération du Gouvernement.
7. Le propriétaire ou l'ayant droit qui ne respecterait pas les obligations prévues par l'art. 6 de la présente loi encourt une sanction administrative allant de 4 800 à 15 000 euros, calculée en fonction de la surface utile du bâtiment, suivant les critères établis par délibération du Gouvernement, et doit réaliser les ouvrages nécessaires aux fins de la régularisation de la situation dans les délais fixés par ladite délibération en fonction du type d'ouvrage devant être réalisé. Si lesdits sujets ne s'acquittent pas de l'obligation prévue dans les délais impartis, ils encourent une sanction supplémentaire d'un montant correspondant à la première.
8. Quiconque utiliserait sans autorisation le label de qualité visé à l'art. 15 bis de la présente loi encourt une sanction administrative s'élevant à 600 euros pour chaque utilisation.
9. Les violations à la présente loi sont constatées et notifiées par la Région, par l'intermédiaire du COA Énergie. Les sanctions visées aux premier et deuxième alinéas du présent article, limitativement à celles relatives à l'attestation de certification énergétique, ainsi qu'aux septième et huitième alinéas ci-dessus sont infligées par le président de la Région et recouvertes par celle-ci. Les sanctions visées aux premier et deuxième alinéas du présent article, limitativement à celles relatives au rapport indiqué au premier alinéa de l'art. 8 de la présente loi, ainsi que les sanctions visées au quatrième alinéa ci-dessus et celles visées au sixième alinéa et concernant la violation des obligations prévues par l'art. 6 sont infligées et recouvertes par les Communes.
10. Pour l'application des sanctions visées au présent article, il est fait référence aux dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal). »

Art. 17
(Remplacement de l'art. 18)

1. L'art. 18 de la LR n° 21/2008 est remplacé comme suit :

« Art. 18
(Calcul des volumes des bâtiments)

1. Sans préjudice des dispositions en matière de sécuri-

stradale e antisismica, per gli interventi di isolamento termico che garantiscono prestazioni energetiche migliorative di almeno il 10 per cento rispetto ai requisiti minimi di cui all'articolo 6, vale quanto segue:

- a) nel caso di edifici di nuova costruzione, nei computi per la determinazione dei volumi e delle superfici e nei rapporti di copertura non sono considerati lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere il miglioramento della prestazione energetica, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino a un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi. Nel rispetto dei predetti limiti, è possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui alla l.r. 11/1998, a quanto previsto dalla normativa statale e regionale o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle altezze massime degli edifici;
- b) nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere le prestazioni energetiche migliorative, è possibile derogare, nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui alla l.r. 11/1998, a quanto previsto dalla normativa statale e regionale o dai regolamenti edilizi comunali in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale nella misura massima di 25 centimetri, per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici nella misura massima di 25 centimetri per il maggior spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.

2. Le prescrizioni di cui al comma 1 valgono per qualsiasi destinazione d'uso degli edifici.».

Art. 18
(Modificazione dell'articolo 19)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 21/2008, le parole: «Centro di osservazione» sono sostituite dalle seguenti: «COA energia».

té routière et de protection contre les séismes, pour ce qui des travaux d'isolation thermique qui garantissent des performances énergétiques améliorant d'au moins 10 pour cent les conditions minimales visées à l'art. 6 de la présente loi, il est fait application de ce qui suit :

- a) En cas de nouveaux bâtiments, le calcul des volumes, des surfaces et des coefficients d'occupation du sol ne tient pas compte de l'épaisseur des murs extérieurs, des murs de remplissage ou des murs porteurs de plus de 30 centimètres, ni de l'épaisseur supplémentaire des planchers et de tous les volumes et les surfaces additionnels nécessaires pour l'amélioration de la performance énergétique, et ce, uniquement pour la partie dépassant 30 centimètres et allant jusqu'à 25 centimètres supplémentaires, pour ce qui est des éléments verticaux et de couverture, et à 15 centimètres supplémentaires, pour ce qui est des éléments horizontaux intermédiaires. Sans préjudice du respect des limites indiquées ci-dessus, dans le cadre des procédures de délivrance des certificats d'habitabilité visés à la LR n° 11/1998, il est possible de déroger aux dispositions étatiques et régionales ou aux dispositions des règlements communaux de la construction, pour ce qui est des hauteurs maximales des bâtiments ;
- b) En cas de travaux de requalification énergétique de bâtiments existants qui comportent l'épaississement des murs extérieurs et des éléments de couverture aux fins de l'amélioration des performances énergétiques, dans le cadre des procédures de délivrance des certificats d'habitabilité visés à la LR n° 11/1998, il est possible de déroger aux dispositions étatiques et régionales ou aux dispositions des règlements communaux de la construction, pour ce qui est des distances minimales entre les bâtiments et de la largeur minimale des zones non aménagées en bordure des voies publiques – et ce, à hauteur de 25 centimètres au maximum en raison de l'épaisseur supplémentaire des parois verticales extérieures – et pour ce qui est des hauteurs maximales des bâtiments – et ce, à hauteur de 25 centimètres au maximum en raison de l'épaisseur supplémentaire des éléments de couverture. En cas de deux bâtiments voisins, la dérogation peut être accordée dans la mesure maximale à chacun de ceux-ci.

2. Les prescriptions visées au premier alinéa du présent article s'appliquent à toutes les destinations des bâtiments. »

Art. 18
(Modification de l'art. 19)

1. Au premier alinéa de l'art. 19 de la LR n° 21/2008, les mots : « Centre d'observation » sont remplacés par les mots : « COA Énergie ».

Art. 19
(Inserimento dell'articolo 20bis)

1. Dopo l'articolo 20 della l.r. 21/2008 è inserito il seguente:

«Art. 20bis
(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro aspetto, anche procedimentale, relativo alle modalità di applicazione della presente legge.»

Art. 20
(Disposizione transitoria)

1. Fino all'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale attuative della l.r. 21/2008, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), i relativi decreti attuativi e, per il calcolo delle prestazioni energetiche, la metodologia prevista dalla normativa tecnica richiamata.

Art. 21
(Abrogazione)

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 3/2006 è abrogato.

Art. 22
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione degli articoli 14 e 15 della presente legge è determinato in euro 600.000 annui a decorrere dall'anno 2010.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2010/2012 nell'unità previsionale di base 1.11.7.20 (Contributi per investimenti finalizzati all'uso razionale e alla valorizzazione delle risorse energetiche) e al suo finanziamento si provvede, per il triennio 2010/2012, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nella stessa unità previsionale di base 1.11.7.20 per annui euro 100.000 e nell'unità previsionale di base 1.11.7.10 (Interventi per l'attuazione degli strumenti di pianificazione energetico-ambientale) per annui euro 500.000.
3. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 19
(Insertion de l'art. 20 bis)

1. Après l'art. 20 de la LR n° 21/2008, est inséré l'article rédigé comme suit :

« Art. 20 bis
(Renvoi)

1. Le Gouvernement régional définit par délibération tout autre aspect, même afférent à la procédure, relatif aux modalités d'application de la présente loi. »

Art. 20
(Disposition transitoire)

1. Tant que les délibérations du Gouvernement régional portant application de la LR n° 21/2008 ne sont pas adoptées, les dispositions du décret législatif n° 192 du 19 août 2005 (Application de la directive 2002/91/CE relative à l'efficacité énergétique dans le secteur de la construction), les décrets d'exécution y afférents et, pour ce qui est du calcul des performances énergétiques, les méthodes prévues par les dispositions techniques susmentionnées demeurent valables.

Art. 21
(Abrogation)

1. Le troisième alinéa de l'art. 7 de la LR n° 3/2006 est abrogé.

Art. 22
(Dispositions financières)

1. La dépense à la charge de la Région dérivant de l'application des articles 14 et 15 de la présente loi est fixée à 600 000 euros par an à compter de 2010.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget 2010/2012 de la Région, au titre de l'unité prévisionnelle de base 1.11.7.20 (Aides aux investissements pour l'exploitation rationnelle et la valorisation des ressources énergétiques) et est financée, pour la période 2010/2012, par les crédits inscrits à l'unité prévisionnelle de base 1.11.7.20 susmentionnée, quant à 100 000 euros par an, et à l'unité prévisionnelle de base 1.11.7.10 (Mesures pour l'application des outils de programmation énergétique et environnementale), quant à 500 000 euros par an.
3. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 marzo 2010.

Il Presidente
ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 75

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 3334 del 27.11.2009);
- presentato al Consiglio regionale in data 02.12.2009;
- assegnato alla III^a Commissione consiliare permanente in data 07.12.2009;
- assegnato alla IV^a Commissione consiliare permanente in data 07.12.2009;
- assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 07.12.2009;
- esaminato dalla II^a Commissione consiliare permanente, con parere di compatibilità finanziaria in data 15.02.2010, sul nuovo testo delle Commissioni III^a e IV^a;
- esaminato dalle Commissioni III^a e IV^a, con parere in data 12.02.2010, nuovo testo delle Commissioni e relazione del Consigliere BIELER;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 24.02.2010, con deliberazione n. 1070/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 01.03.2010.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 2010, N. 8.

Nota all'articolo 2:

⁽¹⁾ L'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 prevedeva quanto segue:

«Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli edifici di nuova costruzione e a quelli oggetto dei seguenti interventi:

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 2 mars 2010.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 75

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 3334 du 27.11.2009) ;
- présenté au Conseil régional en date du 02.12.2009 ;
- soumis à la III^e Commission permanente du Conseil en date du 07.12.2009 ;
- soumis à la IV^e Commission permanente du Conseil en date du 07.12.2009 ;
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 07.12.2009 ;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 15.02.2010 sur le nouveau texte des Commissions III^e et IV^e ;
- examiné par les Commissions III^e et IV^e – avis en date du 12.02.2010 – nouveau texte des Commissions et rapport du Conseiller BIELER ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 24.02.2010, délibération n° 1070/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 01.03.2010.

- a) interventi di recupero edilizio di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), ed alle relative disposizioni attuative, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria;
 - b) ampliamento superiore al 20 per cento del volume preesistente;
 - c) nuova installazione e ristrutturazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva, di produzione di acqua calda sanitaria e di illuminazione artificiale;
 - d) sostituzione di generatori di calore e di unità frigorifere.
2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:
 - a) gli edifici residenziali isolati con una superficie utile inferiore a 50 metri quadrati;
 - b) i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali, qualora gli ambienti siano riscaldati o climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del medesimo, non altrimenti utilizzabili;

- c) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non prevalente, per gli usi tipici del settore civile.
3. Per gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per gli edifici costruiti antecedentemente all'anno 1945 ricadenti nell'ambito della disciplina di cui agli articoli 136 e 142 del medesimo decreto e per gli edifici classificati di pregio, documento e monumento dai piani regolatori generali comunali, previa valutazione delle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni culturali e del paesaggio, qualora dall'applicazione della presente legge possa derivare un'alterazione degli edifici stessi tale da comprometterne le caratteristiche artistiche, architettoniche, storiche o paesaggistiche, le disposizioni della presente legge possono non essere applicate o essere applicate parzialmente compatibilmente con le esigenze di tutela.
4. Per gli edifici di cui al comma 3, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può comunque stabilire prescrizioni specifiche semplificate rispetto a quelle di cui alla presente legge.»

Nota all'articolo 3:

- ⁽²⁾ L'articolo 4 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 prevedeva quanto segue:

«Art. 4

(Metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici e valori limite)

1. Sulla base degli obiettivi di pianificazione energetica regionale e delle prescrizioni contenute nella normativa tecnica statale e comunitaria vigente in materia, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i criteri per la determinazione degli indicatori climatici. Stabilisce, inoltre, le metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici, eventualmente differenziate in funzione della destinazione d'uso e della complessità degli stessi, avuto riguardo:
- a) ai valori limite di riferimento delle prestazioni energetiche degli edifici rispetto ai quali i valori delle prestazioni energetiche conseguiti devono risultare uguali o migliori;
- b) per gli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, agli eventuali limiti al rapporto tra la potenza e la volumetria dei singoli edifici, espresso in W/m³, anche in relazione alla destinazione d'uso degli stessi ed alla specifica tipologia di impianto;
- c) per gli impianti di illuminazione artificiale, agli eventuali limiti al rapporto tra la potenza e la superficie illuminata, espresso in W/m², anche in relazione alla destinazione d'uso degli edifici ed alla specifica tipologia di impianto.»

Nota all'articolo 4:

- ⁽³⁾ Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 prevedeva quanto segue:

«1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina il numero, l'articolazione e le caratteristiche delle classi di prestazione energetica degli edifici e individua i relativi limiti, in modo da favorire la realizzazione di interventi di riqualificazione di portata generale idonei al conseguimento di un passaggio di classe migliorativo.

Nell'ambito della stessa articolazione, i limiti di definizione delle classi sono, ove possibile, correlati ai limiti minimi di efficienza energetica, espressi dall'indice di prestazione energetica (Indice EP), definiti a livello regionale e statale per le diverse tipologie di edifici di nuova costruzione.»

Nota all'articolo 5:

- ⁽⁴⁾ L'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 prevedeva quanto segue:

«Art. 6

(Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici)

1. Gli edifici di nuova costruzione e quelli oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, devono possedere dei requisiti minimi di prestazione energetica.
2. I requisiti minimi e le prescrizioni specifiche in materia di prestazione energetica degli edifici, approvati con deliberazione della Giunta regionale, riguardano:
- a) le caratteristiche e le prestazioni termiche dell'involucro edilizio;
- b) le caratteristiche ed i consumi di energia primaria dell'impianto di climatizzazione invernale, inteso quale impianto deputato al controllo di parametri fisici che influenzano il confort termoigrometrico e la qualità dell'aria;
- c) le caratteristiche ed i consumi di energia primaria dell'impianto di climatizzazione estiva, inteso quale impianto deputato al controllo di parametri fisici che influenzano il confort termoigrometrico e la qualità dell'aria;
- d) le caratteristiche ed i consumi di energia primaria dell'impianto di produzione di acqua calda sanitaria;
- e) le caratteristiche ed i consumi di energia primaria dell'impianto di illuminazione artificiale.
3. I dati che illustrano i requisiti e le prestazioni energetiche di cui al comma 2 sono riportati sull'attestato di certificazione energetica dell'edificio di cui all'articolo 7.»

Nota all'articolo 6:

- ⁽⁵⁾ L'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 prevedeva quanto segue:

«Art. 7

(Certificazione energetica degli edifici)

1. Ogni edificio di nuova costruzione, o sottoposto a ristrutturazione edilizia ai sensi della l.r. 11/1998 e delle relative disposizioni attuative, è dotato, a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica. L'attestato è prescritto anche nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti di climatizzazione, invernale o estiva, di impianti per la produzione di acqua calda sanitaria o di impianti di illuminazione artificiale.
2. La certificazione energetica degli edifici concerne la valutazione dei consumi di energia primaria per la climatizzazione estiva ed invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione artificiale. Eventuali semplificazioni della relativa metodologia di calcolo possono essere introdotte, con deliberazione della Giunta regionale, per particolari destinazioni d'uso degli edifici e per gli edifici situati in zone caratterizzate da condizioni climatiche che rendano trascurabili taluni dei suddetti consumi.
3. In ogni contratto di compravendita di un intero edificio o

di singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore.

4. In ogni contratto di locazione di un intero edificio o di singole unità immobiliari, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.
5. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la certificazione energetica si applica anche ai casi previsti dall'articolo 6, comma 1 quater, del d.lgs. 192/2005 ed il relativo attestato è affisso nell'edificio in luogo facilmente visibile per il pubblico.
6. Negli edifici di cui al comma 1, il conseguimento dell'attestato di certificazione energetica può essere dimostrato mediante l'applicazione di un'apposita targa in luogo facilmente visibile al pubblico.
7. La certificazione energetica per unità immobiliari facenti parte di uno stesso edificio può basarsi, alternativamente:
 - a) sulla valutazione dell'unità immobiliare interessata o sulla valutazione di un'altra unità immobiliare dello stesso edificio, rappresentativa della stessa tipologia, qualora servita da un sistema di climatizzazione di tipo autonomo;
 - b) sulla valutazione complessiva dell'intero edificio, per gli edifici serviti da un impianto termico centralizzato non dotato di sistema per la contabilizzazione individuale dei consumi.
8. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di dieci anni dalla data di rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento idoneo a modificare le prestazioni energetiche dell'edificio o dell'impianto termico.
9. L'attestato di certificazione energetica riporta i dati relativi alle prestazioni energetiche proprie dell'edificio unitamente ai valori di riferimento che consentono di effettuare valutazioni e confronti. Per gli edifici esistenti, l'attestato è corredato dei suggerimenti relativi alla tipologia degli interventi ritenuti più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica.
10. Le prestazioni energetiche proprie dell'edificio possono essere riferite ad un uso standardizzato dell'edificio o alle reali modalità di utilizzo dello stesso.
11. Per gli edifici di cui ai commi 1, 3 e 4, l'attestato di certificazione energetica riporta il valore della prestazione energetica riferita ad un uso standardizzato dell'edificio, calcolato secondo le metodologie di cui all'articolo 4.
12. L'attestato di certificazione energetica è conforme al modello e ai contenuti minimi dello stesso approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
13. L'attestato di certificazione energetica è rilasciato da un soggetto, estraneo alla progettazione e alla direzione lavori, accreditato ai sensi dell'articolo 9.».

Nota all'articolo 7:

⁽⁶⁾ L'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 prevedeva quanto segue:

«Art. 8
(Relazione tecnica ed accertamenti)

1. Per gli edifici di cui all'articolo 3, comma 1, la relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), come definita dall'allegato E del d.lgs.

192/2005, deve riportare la valutazione delle prestazioni energetiche dell'edificio e l'indicazione del rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica.

2. La relazione di cui al comma 1, sottoscritta dal progettista, è depositata in duplice copia presso il Comune dove è ubicato l'edificio dal proprietario o da chi ne ha titolo, unitamente alla denuncia di inizio dei lavori.
3. Contestualmente alla comunicazione di fine lavori, il proprietario dell'edificio o chi ne ha titolo deposita in duplice copia presso il Comune una dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori e dal costruttore, relativa alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione di cui al comma 1. La comunicazione di fine lavori è inefficace, a qualsiasi titolo, se non è accompagnata dalla predetta dichiarazione.
4. Una copia dell'attestato di certificazione energetica è presentata al Comune, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ai fini dell'ottenimento, ove prescritto, del certificato di agibilità dell'edificio.
5. Entro tre anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, la Regione, avvalendosi del Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull'energia di rete, di seguito denominato Centro di osservazione, di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia), dispone accertamenti e ispezioni a campione, anche in corso d'opera tramite l'attività degli ispettori di cui all'articolo 11, al fine di verificare la regolarità della documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 e dell'attestato di certificazione energetica di cui al comma 4, nonché la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale e agli elaborati presentati.».

Nota all'articolo 8:

⁽⁷⁾ L'articolo 9 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 prevedeva quanto segue:

«Art. 9
(Accreditamento)

1. La Regione esercita, attraverso il Centro di osservazione, la funzione di accreditamento dei soggetti di cui agli articoli 10 e 11, che si esplica nello svolgimento delle seguenti attività:
 - a) verifica del possesso dei requisiti necessari a svolgere le attività di certificazione e di ispezione;
 - b) iscrizione e permanenza nell'elenco regionale dei soggetti certificatori e in quello degli ispettori;
 - c) sorveglianza sulle attività dei soggetti di cui alla lettera b), anche mediante controlli a campione.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di organizzazione del sistema di accreditamento.
3. I soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 10 e 11, o equivalenti conseguiti in altre Regioni italiane o in Stati esteri, che intendono ottenere l'accREDITAMENTO ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti certificatori e in quello degli ispettori, fanno richiesta alla struttura regionale competente in materia di pianificazione energetica. La struttura verifica la sussistenza dei requisiti, ovvero l'equivalenza degli stessi, con quelli previsti dalla presente legge e può disporre la frequenza di corsi di formazione integrativi o il superamento di esami di accertamento di competenza.

4. *Per la tenuta e la gestione dell'elenco regionale dei soggetti certificatori e di quello degli ispettori, la Regione si avvale della Camera valdostana delle imprese e delle professioni/Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, di cui alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta).».*

Note all'articolo 9:

⁽⁸⁾ Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 prevedeva quanto segue:

«3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per la certificazione degli edifici destinati ad usi non residenziali, al fine dell'accreditamento i soggetti certificatori devono possedere:

- a) un'esperienza professionale non inferiore a tre anni in almeno due delle attività di cui al comma 1, lettera b), comprovata da una dichiarazione dell'ordine o del collegio professionale di appartenenza, per gli edifici con superficie utile compresa tra 1.000 e 5.000 metri quadrati;
- b) un'esperienza professionale non inferiore a cinque anni in almeno due delle attività di cui al comma 1, lettera b), comprovata da una dichiarazione dell'ordine o del collegio professionale di appartenenza, per gli edifici con superficie utile superiore a 5.000 metri quadrati.».

⁽⁹⁾ Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 prevedeva quanto segue:

«4. Ai fini del rilascio dell'attestato di certificazione, i soggetti certificatori devono garantire indipendenza ed imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei richiedenti. Nel caso di edifici di cui all'articolo 3, comma 1, i soggetti certificatori devono inoltre garantire indipendenza ed imparzialità di giudizio rispetto agli interessi dei soggetti coinvolti nella progettazione, nella direzione dei lavori e nella realizzazione delle opere, nonché rispetto ai produttori dei materiali e dei componenti utilizzati per le opere stesse.».

Nota all'articolo 10:

⁽¹⁰⁾ L'articolo 11 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 prevedeva quanto segue:

«Art. 11
(Ispettori)

1. Possono essere accreditati con funzioni di ispettore i soggetti pubblici o privati incaricati degli accertamenti, dei controlli tecnici e documentali aventi per scopo la verifica che gli edifici e gli impianti rispettino i requisiti, le prescrizioni e gli obblighi stabiliti dalla presente legge.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono comunque svolte da soggetti che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea magistrale, laurea o diploma e iscrizione ad un ordine o collegio che abiliti allo svolgimento di attività professionale in materia di uso razionale dell'energia, di termotecnica e di energetica;
 - b) frequenza di specifici corsi di formazione, con esame finale, organizzati da soggetti accreditati dalla Regione, effettuati sulla base delle modalità approvate con deliberazione della Giunta regionale.».

Note all'articolo 11:

⁽¹¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 prevedeva quanto segue:

«1. La Giunta regionale costituisce il catasto energetico degli edifici, al fine di conoscere ed aggiornare periodicamente la situazione del parco edilizio, e definisce le caratteristiche e le modalità di gestione dello stesso.».

⁽¹²⁾ Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 prevedeva quanto segue:

«2. Per gli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale del Centro di osservazione che vi provvede anche mediante le informazioni messe a disposizione dai Comuni.».

Nota all'articolo 12:

⁽¹³⁾ L'articolo 13 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 prevedeva quanto segue:

«Art. 13
(Miglioramento dell'efficienza energetica)

1. La Giunta regionale, sulla base dei dati del catasto di cui all'articolo 12, stabilisce gli obiettivi minimi di miglioramento dell'efficienza energetica del parco edilizio, diversificati in base alle tipologie costruttive, alla vetustà degli edifici e alle soluzioni impiantistiche adottate, nonché le relative scadenze temporali, dando priorità alle situazioni maggiormente inquinanti ed agli interventi strutturali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b).
2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, i proprietari di edifici effettuano i conseguenti interventi prescritti entro le scadenze stabilite.
3. I proprietari di edifici sono, inoltre, tenuti a realizzare, ove tecnicamente possibile, gli interventi necessari per permettere:
 - a) la contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare;
 - b) la termoregolazione per ogni ambiente;
 - c) la contabilizzazione dei consumi di acqua fredda e calda.
4. La Giunta regionale predisponde, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento energetico del patrimonio edilizio dell'Amministrazione regionale.».

Nota all'articolo 13:

⁽¹⁴⁾ L'articolo 15 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 prevedeva quanto segue:

«Art. 15
(Predisposizione a servizi energetici centralizzati)

1. Gli edifici di cui all'articolo 7, comma 1, composti da più di quattro unità abitative, devono essere dotati di impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria e di climatizzazione invernale, nonché di sistemi automatizzati di termoregolazione e contabilizzazione individuale del calore.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le modalità ed i casi in cui è possibile installare impianti termici individuali.

3. Per gli edifici di cui al comma 1, è obbligatoria la predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento ai sensi dell'allegato 1, numero 14, del d.lgs. 192/2005.».

Nota all'articolo 15:

⁽¹⁵⁾ L'articolo 16 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 prevedeva quanto segue:

«Art. 16
(Contributi)

1. Per la realizzazione degli interventi cui all'articolo 13, comma 2, la Regione concede ai proprietari di edifici contribuiti in conto interessi a fronte di mutui stipulati con banche o intermediari finanziari abilitati, convenzionati.
2. L'ammissione ai contributi per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 2, è subordinata alla presentazione di un progetto di riqualificazione energetica firmato da un professionista che garantisca, tramite una polizza di responsabilità professionale, il risultato energetico finale ed il risparmio annuo conseguibile. Il risultato energetico finale deve dimostrare l'efficacia degli interventi sotto il profilo dei costi ed essere asseverato da un certificatore di cui all'articolo 10.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono altresì stabilite le modalità per l'eventuale concessione di contributi per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, nonché all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d).
4. Sono esclusi dai contributi di cui al presente articolo gli interventi sui beni strumentali all'attività di impresa.».

Nota all'articolo 16:

⁽¹⁶⁾ L'articolo 17 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 prevedeva quanto segue:

«Art. 17
(Sanzioni)

1. Ai soggetti a diverso titolo coinvolti nel sistema della certificazione energetica, che non ottemperino a quanto stabilito dalla presente legge e dalle relative disposizioni attuative, sono comminate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 del d.lgs. 192/2005.

2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.».

Nota all'articolo 16:

⁽¹⁷⁾ L'articolo 18 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 prevedeva quanto segue:

«Art. 18
(Calcolo delle volumetrie edilizie. Rinvio alla legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28)

1. Per il calcolo delle maggiori volumetrie edilizie derivanti dagli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33).».

Nota all'articolo 18:

⁽¹⁸⁾ Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 prevedeva quanto segue:

«1. La Giunta regionale, avvalendosi del Centro di osservazione ed in collaborazione con il Consiglio permanente degli enti locali, al fine di un'efficace attuazione della presente legge, predispone adeguate iniziative di informazione, rivolte agli utenti ed agli operatori del settore e del mercato immobiliare, nonché di assistenza tecnica ai Comuni.».

Nota all'articolo 20:

⁽¹⁹⁾ Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 prevedeva quanto segue:

«3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, le agevolazioni sono concesse limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda.».

Legge regionale 2 marzo 2010, n. 9.

Modificazioni alla legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41), in attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Loi régionale n° 9 du 2 mars 2010,

modifiant la loi régionale n° 36 du 21 décembre 2000 (Dispositions d'orientation programmatique en vue de la rationalisation du réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 41 du 29 novembre 1996), en application de la directive 2006/123/CE, relative aux services dans le marché intérieur.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1

(Modificazione al titolo della legge)

1. Al titolo della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione. Abrogazione della legge regionale 29 novembre 1996, n. 41), le parole: «di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinanti la».

Art. 2

(Modificazione all'articolo 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 36/2000, le parole: «di indirizzo programmatico» sono soppresse.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 2)

1. L'articolo 2 della l.r. 36/2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 2

(Disposizioni generali)

1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui all'articolo 10.».

Art. 4

(Sostituzione della rubrica del titolo II)

1. La rubrica del titolo II è sostituita dalla seguente: «FUNZIONI COMUNALI».

Art. 5

(Modificazione all'articolo 20)

1. Al comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 36/2000, le parole: «l'Assessore competente» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione».

Art. 6

(Modificazione all'articolo 22)

1. Al comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 36/2000, le parole: «l'Assessore competente» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione».

Art. 7

(Modificazione all'articolo 23)

1. Al comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 36/2000, le parole:

Art. 1^{er}

(Modification de l'intitulé de la loi)

1. Dans l'intitulé de la loi régionale n° 36 du 21 décembre 2000 (Dispositions d'orientation programmatique en vue de la rationalisation du réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur, ainsi qu'abrogation de la loi régionale n° 41 du 29 novembre 1996), les mots : « d'orientation programmatique en vue de la rationalisation du » sont remplacés par les mots : « réglémentant le ».

Art. 2

(Modification de l'art. 1er)

1. Au premier alinéa de l'art. 1^{er} de la LR n° 36/2000, les mots : « d'orientation programmatique » sont supprimés.

Art. 3

(Remplacement de l'art. 2)

1. L'art. 2 de la LR n° 36/2000 est ainsi remplacé :

« Art. 2

(Dispositions générales)

1. La mise en place et l'exploitation des installations de distribution de carburants sont des activités exercées librement sur la base de l'autorisation visée à l'art. 10 de la présente loi. »

Art. 4

(Remplacement de l'intitulé du Titre II)

1. L'intitulé du Titre II est ainsi remplacé : « FONCTIONS COMMUNALES ».

Art. 5

(Modification de l'art. 20)

1. Au troisième alinéa de l'art. 20 de la LR n° 36/2000, les mots : « l'assesseur compétent » sont remplacés par les mots : « la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur ».

Art. 6

(Modification de l'art. 22)

1. Au troisième alinéa de l'art. 22 de la LR n° 36/2000, les mots : « l'assesseur compétent » sont remplacés par les mots : « la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur ».

Art. 7

(Modification de l'art. 23)

1. Au quatrième alinéa de l'art. 23 de la LR n° 36/2000,

«l'Assessore regionale competente» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione».

Art. 8
(Inserimento del titolo IIIBIS)

1. Alla fine del capo IV del titolo III della l.r. 36/2000, dopo l'articolo 26, è inserito il seguente:

«TITOLO IIIBIS
MISURE PER LO SVILUPPO DELLA
RETE DISTRIBUTIVA DI CARBURANTI
ALTERNATIVI A MINORE IMPATTO
AMBIENTALE».

Art. 9
(Inserimento dell'articolo 26bis)

1. Dopo l'articolo 26 della l.r. 36/2000, nel titolo IIIBIS introdotto dall'articolo 8, è inserito il seguente:

«Art. 26bis
(Sviluppo della rete
distributiva di carburanti)

1. Al fine di ovviare alla carenza nella rete distributiva regionale di punti vendita di gas metano e GPL per autotrazione, di favorire la riqualificazione sotto il profilo ambientale e della sicurezza degli impianti esistenti, nonché di promuovere l'installazione di nuovi impianti per il rifornimento di energia elettrica e di idrogeno, la Regione può concedere alle piccole e medie imprese, come definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 26ter.».

Art. 10
(Inserimento dell'articolo 26ter)

1. Dopo l'articolo 26bis della l.r. 36/2000, introdotto dall'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 26ter
(Iniziativa finanziabili)

1. Possono essere ammessi a contributo:
 - a) gli interventi su impianti di distribuzione di carburanti ad uso pubblico situati nel territorio regionale, consistenti nel potenziamento della ca-

les mots : « l'assesseur régional compétent » sont remplacés par les mots : « la structure régionale compétente en matière de réseau de distribution des carburants pour véhicules à moteur ».

Art. 8
(Insertion du Titre III bis)

1. À la fin du Chapitre IV du Titre III de la LR n° 36/2000, après l'art. 26, il est ajouté un titre III bis ainsi rédigé :

« TITRE III BIS
MESURES VISANT AU DÉVELOPPEMENT DU
RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES CARBURANTS
ALTERNATIFS À FAIBLE IMPACT
ENVIRONNEMENTAL »

Art. 9
(Insertion de l'art. 26 bis)

1. Après l'art. 26 de la LR n° 36/2000, dans le Titre III bis, tel qu'il a été inséré par l'art. 8 ci-dessus, il est ajouté un article 26 bis ainsi rédigé :

« Art. 26 bis
(Développement du réseau de
distribution des carburants)

1. Afin de surmonter la carence des points de vente de GPL et de gaz méthane pour les véhicules à moteur dans le cadre du réseau régional de distribution, de favoriser la requalification des installations du point de l'environnement et de la sécurité et d'encourager la mise en place de nouvelles installations pour le ravitaillement des véhicules électriques et à hydrogène, la Région peut accorder des aides en capital aux petites et moyennes entreprises, telles qu'elles sont définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 800/2008 du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), pour la réalisation des initiatives visées à l'art. 26 ter de la présente loi. »

Art. 10
(Insertion de l'art. 26 ter)

1. Après l'art. 26 bis de la LR n° 36/2000, tel qu'il a été inséré par l'art. 9 ci-dessus, il est ajouté un article 26 ter ainsi rédigé :

« Art. 26 ter
(Initiatives éligibles)

1. Sont éligibles au financement :
 - a) Les actions portant sur les installations de distribution de carburants à usage public situées sur le territoire régional et consistant dans le renforce-

pacità distributiva di gas metano, di GPL per autotrazione, di energia elettrica o di idrogeno per autotrazione;

- b) le realizzazioni di nuovi impianti situati nel territorio regionale per la distribuzione di gas metano, di GPL per autotrazione, di energia elettrica o di idrogeno per autotrazione.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e l'ammontare delle spese ammissibili e approva i bandi per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.»

Art. 11
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 36/2000:

- a) il capo I del titolo II;
b) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 10;
c) gli articoli 13, 14, 15 e 16;
d) il titolo IV;
e) il comma 2 dell'articolo 29.

Art. 12
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 8 è determinato in annui euro 100.000 a decorrere dall'anno 2010.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 nell'unità previsionale di base 1.14.1.20 (Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.16.2.20 (Fondo globale di investimento) a valere sull'accantonamento previsto al punto A 1 (Interventi regionali volti ad incentivare le imprese industriali e artigiane) dell'allegato n. 2/B al bilancio stesso.
4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

ment de la capacité de distribution du gaz méthane, du GPL, de l'énergie électrique ou de l'hydrogène pour véhicules à moteur ;

- b) La réalisation de nouvelles installations sur le territoire régional pour la distribution du gaz méthane, du GPL, de l'énergie électrique ou de l'hydrogène pour véhicules à moteur.

2. Le Gouvernement régional, la commission du Conseil compétente entendue, fixe par délibération les critères et les modalités d'octroi des aides et le montant des dépenses éligibles et approuve les appels à projets pour la réalisation des initiatives visées au présent article. »

Art. 11
(Abrogations)

1. Les dispositions de la LR n° 36/2000 indiquées ci-après sont abrogées :

- a) Le Chapitre 1^{er} du Titre II ;
b) La deuxième phrase du premier alinéa de l'art. 10 ;
c) Les art. 13, 14, 15 et 16 ;
d) Le Titre IV ;
e) Le deuxième alinéa de l'art. 29.

Art. 12
(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application de l'art. 8 de la présente loi est fixée à 100 000 euros par an à compter de 2010.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel des dépenses du budget prévisionnel 2010/2012 de la Région, dans le cadre de l'unité prévisionnelle de base 1.14.1.20 (Mesures de protection, de réhabilitation et de valorisation de l'environnement et du paysage).
3. La dépenses visée au premier alinéa du présent article est financée par le prélèvement d'un montant correspondant des crédits inscrits à l'unité prévisionnelle de base 1.16.2.20 (Fonds global pour les dépenses d'investissement) du budget susmentionné, à valoir sur la provision prévue au point A 1 (Mesures régionales visant à soutenir les entreprises industrielles et artisanales) de l'annexe n° 2/B du budget en cause.
4. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer

osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 marzo 2010.

Il Presidente
ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 79

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 3782 del 30.12.2009);
- presentato al Consiglio regionale in data 08.01.2010;
- assegnato alla IV^a Commissione consiliare permanente in data 15.01.2010;
- assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 15.01.2010;
- esaminato dalla II^a Commissione consiliare permanente, con parere di compatibilità finanziaria in data 08.02.2010;
- esaminato dalla IV^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 26.01.2010, e relazione del Consigliere ROSSET;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 24.02.2010, con deliberazione n. 1071/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 01.03.2010.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 2010, N. 9.

Nota all'articolo 2:

⁽¹⁾ Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 prevedeva quanto segue:

«1. La presente legge detta le norme di indirizzo programmatico relative alla rete distributiva dei carburanti nell'esercizio delle funzioni amministrative trasferite alla Regione Valle d'Aosta dall'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1 bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641) in materia di impianti, in attuazione del de-

comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 2 mars 2010.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 79

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 3782 du 30.12.2009) ;
- présenté au Conseil régional en date du 08.01.2010 ;
- soumis à la IV^e Commission permanente du Conseil en date du 15.01.2010 ;
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 15.01.2010 ;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 08.02.2010 ;
- examiné par la IV^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 26.01.2010 et rapport du Conseiller ROSSET ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 24.02.2010, délibération n° 1071/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 01.03.2010.

creto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59), da ultimo modificato dal decreto legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito in legge 28 dicembre 1999, n. 496.».

Nota all'articolo 3:

⁽²⁾ L'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 prevedeva quanto segue:

«Art. 2 (Disposizioni generali)

1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, rilasciata nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico, di cui al titolo II, per la razionalizzazione della rete degli impianti stradali di carburante per autotrazione, che hanno il fine di favorire la presenza di un livello minimo di servizio e la salvaguardia dei centri storici e delle aree aventi valore storico, archeologico, artistico ed ambientale.».

Nota all'articolo 4:

⁽⁵⁾ La rubrica del titolo II della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 prevedeva quanto segue:

*«TITOLO II
NORME DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO».*

Nota all'articolo 5:

⁽⁴⁾ Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 prevedeva quanto segue:

«3. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, completa della documentazione e dei pareri di cui al comma 1, l'Assessore competente rilascia la concessione e ne invia copia al richiedente ed agli Enti interessati al procedimento.».

Nota all'articolo 6:

⁽⁵⁾ Il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 prevedeva quanto segue:

«3. Entro novanta giorni dalla presentazione della citata documentazione l'Assessore competente provvede al rilascio della concessione e ne invia copia al cessionario, al cedente e agli Enti interessati al procedimento.».

Nota all'articolo 7:

⁽⁶⁾ Il comma 4 dell'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 prevedeva quanto segue:

«4. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa della documentazione e dei pareri di cui sopra l'Assessore regionale competente rilascia il rinnovo della concessione inviandone copia al richiedente ed agli Enti interessati al procedimento.».

Nota all'articolo 11:

⁽⁷⁾ Il capo I del titolo II della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 prevedeva quanto segue:

*«CAPO I
RAZIONALIZZAZIONE E
RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE*

*Art. 4
(Definizioni di servizio e di centri e nuclei abitati).*

- 1. Al fine della valutazione di carenza di servizio, per servizio si intende la presenza di erogatori dello specifico carburante ovvero la presenza di apparecchiature self-service pre-pagamento per l'erogazione dello specifico carburante.*
- 2. Per Centri e Nuclei abitati si intendono quelli definiti dall'ISTAT in sede di Censimento generale della popolazione.*

*Art. 5
(Definizione di carenza di servizio).*

- 1. Un centro o nucleo abitato è definito carente di servizio quando la distanza dello stesso rispetto al più vicino impianto dotato dello specifico carburante risulta superiore ad una fissata soglia chilometrica.*
- 2. La soglia chilometrica è pari a:*

- a) otto chilometri per i servizi di erogazione di benzina verde, benzina super, gasolio, miscela, GPL e metano;*
- b) quindici chilometri per i servizi di erogazione di benzina verde, benzina super e gasolio effettuati con apparecchiature self-service pre-pagamento.*

- 3. Nel caso di centro o nucleo abitato il punto cui si fa riferimento per la misura della distanza è il baricentro dell'area come perimetrata dall'ISTAT. Nell'applicazione della soglia distanziometrica è ammessa una tolleranza di cinquecento metri.*

*Art. 6
(Servizio minimo).*

- 1. Un impianto assicura il livello minimo di servizio quando la sua cessazione comporterebbe l'insorgere di carenza di servizio.*

*Art. 7
(Self-service).*

- 1. Nei Comuni privi di impianti di distribuzione carburanti è possibile autorizzare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, l'installazione di un punto vendita funzionante esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore, a condizione che il più vicino punto di rifornimento si collochi ad una distanza superiore a dieci chilometri.*

*Art. 8
(Criteri vincolanti per il
mantenimento dei servizi minimi).*

- 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 32/1998, qualora la chiusura di un impianto determini l'insorgere di carenza di servizio, il Comune, fatto salvo il rispetto delle condizioni di sicurezza, può autorizzare la prosecuzione dell'attività dell'impianto in deroga ai divieti di legge e, comunque, fino a quando non sia installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente che sia, sotto il profilo della carenza di servizio, quantomeno equivalente all'altro.*
- 2. Se il cambio di destinazione d'uso degli erogatori comporta la cessazione dell'erogazione di uno dei prodotti previsti nella consistenza dell'impianto, la modifica è ammessa solo se non causa una carenza di servizio. Il reinserimento del prodotto nella consistenza dell'impianto costituisce potenziamento dell'impianto.».*

⁽⁸⁾ Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 prevedeva quanto segue:

«I Comuni rilasciano le nuove autorizzazioni nel rispetto degli indirizzi programmatici della Regione.».

⁽⁹⁾ L'articolo 13 della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 prevedeva quanto segue:

*«Art. 13
(Requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali
possono essere installati impianti nuovi
ed indicazioni di qualità urbana).*

- 1. I criteri seguenti, relativi all'individuazione delle aree sulle quali possono essere installati impianti nuovi, operano sino a quando il Comune non disponga diversamente:*

- a) le dimensioni minime delle superfici asservite all'impianto sono fissate:
 - 1) a seicento metri quadrati per le stazioni di servizio;
 - 2) a cinquecento metri quadrati per le stazioni di rifornimento;
 - 3) a quattrocento metri quadrati per i chioschi;
 - b) la distanza minima rispetto agli impianti esistenti deve essere almeno pari a duecento metri; la distanza si intende misurata lungo il minimo percorso stradale, considerando i punti, uno per ciascun impianto, di intersezione tra l'accesso carrabile all'impianto e la sede stradale;
 - c) qualora lo strumento urbanistico vigente non disciplini esplicitamente la materia, per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) si applicano le norme di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
 - d) nelle aree comprese nelle fasce di rispetto è ammessa, come sola destinazione d'uso compatibile, la realizzazione di verde pubblico; è tuttavia ammessa la destinazione d'uso a parcheggio pubblico, comunque in misura non superiore al quaranta per cento dell'area, purché i parcheggi non ostino con le esigenze di sicurezza e fluidità della circolazione veicolare e pedonale.
2. Per quanto attiene a dimensioni e tipologie di manufatti edilizi da realizzare sull'area di pertinenza dell'impianto, si rinvia a quanto disposto dagli strumenti urbanistici comunali.
 3. Al fine della riqualificazione del tessuto urbano, il Comune definisce i criteri di qualità urbana inerenti la realizzazione di nuovi impianti. Tali criteri riguardano soprattutto interventi di contenimento dell'impatto ambientale, acustico e di arredo urbano.».

⁽¹⁰⁾ L'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 prevedeva quanto segue:

«Art. 14
(Criteri per l'assegnazione di aree pubbliche).

1. I Comuni quando intendono riservare aree pubbliche da destinare all'insediamento di impianti, disciplinano le modalità e i criteri per l'assegnazione, previa pubblicazione di bandi di gara che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie.
 2. In sede di definizione dei criteri, la priorità è attribuita agli interventi di rilocalizzazione di impianti che si trasferiscono dalle zone A, come definite dal decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o aree a queste assimilabili, da aree aventi valore storico, archeologico, artistico o ambientale, e da aree iscritte nei cerchi con raggio di trecento metri incentrati su emergenze aventi valore storico, artistico o ambientale.».
- ⁽¹¹⁾ L'articolo 15 della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 prevedeva quanto segue:

«Art. 15
(Impianti di GPL).

1. Al fine di favorire un aumento ed una distribuzione omogenea sul territorio, gli impianti di solo GPL o quelli misti

devono collocarsi ad una distanza non inferiore a otto chilometri, riferita al percorso stradale minimo tra gli accessi dei due impianti. La distanza è ridotta a quattro chilometri qualora si tratti di localizzazioni situate nel Comune di Aosta o situate nel raggio di dodici chilometri dallo stesso.

2. Le suddette localizzazioni devono avvenire nel rispetto delle distanze di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208 (Norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione), da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024.».
- ⁽¹²⁾ L'articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 prevedeva quanto segue:

«Art. 16
(Impianti di metano)

1. Ferme restando le condizioni di sicurezza stabilite dalla normativa vigente, possono essere rilasciate autorizzazioni per l'esercizio di impianti di gas metano a condizione che detti impianti vengano installati ad una distanza non inferiore a otto chilometri dal più vicino punto di vendita erogante metano. La distanza è ridotta a quattro chilometri qualora i suddetti impianti siano localizzati nel Comune di Aosta o situati nel raggio di dodici chilometri dallo stesso.».
- ⁽¹³⁾ Il titolo IV della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 prevedeva quanto segue:

«TITOLO IV
ORARI DI APERTURA E CHIUSURA
DEGLI IMPIANTI. FERIE.

Art. 27
(Orari e turni festivi. Criteri).

1. Ai sensi del d.p.r. 182/1982 e con l'osservanza del disposto della legge regionale 26 maggio 1993, n. 60 (Criteri e incentivi regionali per l'adozione da parte dei Comuni del piano di coordinamento degli orari dei servizi pubblici e privati in applicazione dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142), i Comuni, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Azienda di promozione turistica, determinano, tenuto conto delle fasce orarie previste al comma 3, l'orario giornaliero e l'orario notturno di attività per gli impianti di distribuzione di carburanti, eventualmente differenziato nell'ambito del territorio comunale in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone interessate e per periodi di anno solare.
2. Fatta eccezione per gli impianti self-service pre-pagamento, l'orario minimo settimanale di apertura degli impianti è fissato in cinquanta ore.
3. L'attività degli impianti di distribuzione carburanti deve essere garantita su tutto il territorio regionale nelle seguenti fasce orarie:
 - a) servizio diurno, con rispetto di una pausa di chiusura dalle ore tredici alle ore quattordici:
 - 1) dalle ore otto alle ore dodici;
 - 2) dalle ore quindici alle ore diciannove;
 - b) servizio notturno: dalle ore ventidue alle ore sette.
4. Le richieste e le rinunce per l'esercizio del servizio notturno

no sono inoltrate dal titolare dell'autorizzazione, entro il mese di dicembre di ogni anno, al Comune competente. L'inosservanza dei turni di servizio notturno determina l'esclusione dai turni per il periodo di un anno.

5. I turni settimanali di riposo possono essere usufruiti in giornata a scelta del gestore e comunicati all'Amministrazione comunale. Il Comune può individuare i periodi dell'anno in cui è facoltativa la giornata di chiusura. Gli impianti di distribuzione carburanti situati al di sopra dei seicentocinquanta metri di altitudine possono essere esentati dall'osservanza dei turni di riposo.
6. Al sabato pomeriggio rimane aperto almeno il cinquanta per cento degli impianti, mentre alla domenica e nei giorni festivi rimane in funzione almeno il venticinque per cento degli impianti. Nei Comuni in cui è ubicato un solo impianto deve essere garantita l'apertura almeno una domenica o giorno festivo al mese.
7. Il Comune, al fine di assicurare all'utenza, specie nei periodi di minor afflusso turistico, idonei livelli di servizio, predispone, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, programmi di apertura in deroga ai turni e alle fasce orarie di cui ai commi 3, 5 e 6.
8. I titolari dell'autorizzazione devono rendere noti al pubblico i turni di servizio mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile.
9. Copia dei provvedimenti comunali di cui ai commi 1 e 7 e l'elenco degli impianti autorizzati al servizio notturno de-

vono essere inviati alla struttura regionale competente in materia di rete distributiva di carburanti per autotrazione entro cinque giorni dall'adozione.

10. Qualora si verifichi la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, del d.lgs. 32/1998, l'orario massimo di servizio può essere aumentato dal gestore secondo le modalità disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 28
(Ferie).

1. I titolari dell'autorizzazione, d'intesa con i gestori interessati, per poter usufruire delle ferie, per un periodo non superiore a due settimane consecutive per anno solare, devono darne comunicazione all'Amministrazione comunale competente. Le ferie possono essere fruiti in qualsiasi periodo dell'anno.»

⁽¹⁴⁾ Il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 prevedeva quanto segue:

«2. La violazione degli orari del servizio diurno e del servizio notturno, di cui all'articolo 27, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire centomila a lire trecentomila.»

Legge regionale 2 marzo 2010, n. 10.

Istituzione del sistema statistico regionale della Valle d'Aosta (SISTAR-VdA).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina le attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici da parte della Regione e degli enti ed organismi, pubblici e privati, operanti nel territorio regionale, al fine di:
 - a) realizzare l'unità di indirizzo ed il coordinamento metodologico dei processi di produzione statistica, l'interconnessione in ambito regionale delle fonti informative, la razionalizzazione dei flussi informativi e l'interscambio dei dati finalizzati all'informazione statistica;
 - b) concorrere all'attività del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988,

Loi régionale n° 10 du 2 mars 2010,

portant institution du Système statistique régional de la Vallée d'Aoste (Sistar-VdA).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er} (Objet et fins)

1. La présente loi régleme les actions de collecte, de traitement, d'analyse, de diffusion et d'archivage des données statistiques par la Région et par les établissements et organismes publics et privés qui œuvrent sur le territoire régional, aux fins suivantes :
 - a) Unité d'orientation et coordination méthodologique des processus de production statistique, interconnexion à l'échelon régional des sources d'information, rationalisation des flux d'informations et échange des données pour l'information statistique ;
 - b) Concours à l'activité du Système statistique national visé au décret législatif n° 322 du 6 septembre 1989 (Dispositions en matière de Système statistique national et de réorganisation de l'Istituto nazionale di statistica, aux termes de l'art. 24 de la loi n° 400 du 23 août 1988), conformément au décret législatif

- n. 400), nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee;
- c) garantire la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione, nonché a quello di monitoraggio e di valutazione delle politiche regionali;
 - d) promuovere l'informazione statistica e la fruizione dei dati statistici.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, la Regione assicura che le informazioni statistiche ufficiali siano prodotte in modo da garantire l'uguale leggibilità dei dati relativi a uomini e donne, favorendo la diffusione di una cultura di genere.

Art. 2
(Sistema statistico regionale)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Sistema statistico regionale della Valle d'Aosta, di seguito denominato Sistar-VdA.
2. Fanno parte del Sistar-VdA:
 - a) la struttura regionale competente in materia di statistica, di seguito denominata struttura competente, con funzioni di coordinamento operativo dell'attività statistica a livello regionale e di direzione del Sistar-VdA, che si avvale dei referenti e dei responsabili degli osservatori di cui all'articolo 4, comma 4;
 - b) gli uffici competenti in materia di statistica degli enti locali, della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales, dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste e dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), nonché di eventuali altri enti ed organismi pubblici e privati operanti nel territorio regionale individuati con deliberazione della Giunta regionale;
 - c) gli altri uffici competenti in materia di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale e operanti nel territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del d.lgs. 322/1989, previa stipulazione di apposita convenzione con la struttura competente.
3. La Regione promuove le opportune intese con gli enti e gli uffici di cui al comma 2, lettere b) e c), per la realizzazione del Sistar-VdA ed in particolare per le rilevazioni di interesse regionale rientranti nel programma statistico regionale di cui all'articolo 7.

Art. 3
(Attività del Sistar-VdA)

1. Il Sistar-VdA:

- n° 196 du 30 juin 2003 (Code en matière de protection des données personnelles) et au règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes ;
- c) Garantie de la disponibilité des informations statistiques nécessaires aux processus de programmation, de suivi et d'évaluation des politiques régionales ;
 - d) Promotion de l'information statistique et de l'utilisation des données statistiques.

2. Dans le cadre des fins visées au premier alinéa du présent article, la Région assure la production d'informations statistiques officielles garantissant l'égale lisibilité des données relatives aux hommes et aux femmes, afin de favoriser la diffusion d'une culture de genre.

Art. 2
(Système statistique régional)

1. Aux fins visées à l'art. 1^{er} de la présente loi, est institué le Système statistique régional de la Vallée d'Aoste, ci-après dénommé « Sistar- VdA ».
2. Le Sistar-VdA est composé :
 - a) De la structure régionale compétente en matière de statistique, ci-après dénommée « structure compétente », qui coordonne, du point de vue opérationnel, l'activité statistique à l'échelon régional et dirige le Sistar-VdA, secondée par les référents et les responsables des observatoires visés au quatrième alinéa de l'art. 4 de la présente loi ;
 - b) Des bureaux compétents en matière de statistique relevant des collectivités locales, de la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales – *Camera valdostana delle imprese e delle professioni*, de l'Université de la Vallée d'Aoste – *Université della Valle d'Aosta* et de l'Agence régionale sanitaire USL de la Vallée d'Aoste (Agence USL), ainsi que des éventuels autres établissements et organismes publics et privés œuvrant sur le territoire régional et établis par délibération du Gouvernement régional ;
 - c) Des autres bureaux compétents en matière de statistique qui font partie du Système statistique national, œuvrent sur le territoire régional et sont visés aux articles 2 et 3 du décret législatif n° 322/1989, sur pas-sation d'une convention ad hoc avec la structure compétente.
3. La Région encourage les ententes qui s'avèrent opportunes avec les établissements et les bureaux visés aux lettres b) et c) du deuxième alinéa ci-dessus en vue de la réalisation du Sistar-VdA et, notamment, des relevés statistiques d'intérêt régional du programme statistique régional visé à l'art. 7 de la présente loi.

Art. 3
(Activité du Sistar-VdA)

1. Le Sistar-VdA :

- a) garantisce la programmazione e il coordinamento dell'attività di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici;
- b) fornisce al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale di cui all'articolo 13 del d.lgs. 322/1989;
- c) sviluppa azioni di ricerca scientifica, di innovazione dei procedimenti di produzione dei dati statistici, di studio, sperimentazione e coordinamento tecnico, volti alla formazione di basi informative statistiche regionali;
- d) promuove la diffusione delle metodologie statistiche, della cultura statistica e delle competenze indispensabili per l'accesso e l'utilizzo delle informazioni statistiche ufficiali.

Art. 4
(Struttura competente)

1. L'ufficio di statistica della Regione, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 322/1989, è individuato nella struttura competente.
2. La struttura competente svolge le funzioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 322/1989 avvalendosi della collaborazione delle altre strutture di cui al comma 4.
3. Oltre ai compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 322/1989, la struttura competente esercita le funzioni di cui all'articolo 25 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), nonché quelle ad essa conferite dalla Giunta regionale.
4. Per le finalità di cui al comma 2, ciascun dirigente di primo livello individua un referente statistico, dandone comunicazione al dirigente della struttura competente. I referenti, unitamente ai responsabili degli osservatori regionali individuati da leggi regionali o da atti amministrativi, rappresentano articolazioni organizzative nei cui confronti la struttura competente esercita la funzione di coordinamento tecnico dell'attività statistica, individuando le nomenclature e le metodologie di base da adottare e i dati statistici ufficiali da diffondere.

Art. 5
*(Comitato di indirizzo e coordinamento
per la statistica regionale)*

1. È istituito il Comitato di indirizzo e coordinamento per la statistica regionale, di seguito denominato Comitato, composto:
 - a) dal dirigente della struttura competente, che lo presiede;
 - b) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di sistemi informativi;
 - c) dai referenti e dai responsabili degli osservatori di

- a) Assure la programmation et la coordination de l'activité de collecte, de traitement, de diffusion et d'archivage des données statistiques ;
- b) Fournit au Système statistique national les données prévues par le programme statistique national visé à l'art. 13 du décret législatif n° 322/1989 ;
- c) Mène des actions de recherche scientifique, d'innovation des processus de production des données statistiques, d'étude, d'expérimentation et de coordination technique, en vue de la formation de bases de données statistiques régionales ;
- d) Encourage la diffusion des méthodes statistiques, de la culture statistique et des compétences indispensables aux fins de l'accès aux informations statistiques officielles et de l'utilisation de celles-ci.

Art. 4
(Structure compétente)

1. Le bureau des statistiques de la Région, institué au sens du premier alinéa de l'art. 5 du décret législatif n° 322/1989, correspond à la structure compétente.
2. La structure compétente exerce les fonctions visées à l'art. 6 du décret législatif n° 322/1989 avec la collaboration des autres structures évoquées au quatrième alinéa du présent article.
3. En sus des fonctions attribuées au sens de l'art. 6 du décret législatif n° 322/1989, la structure compétente exerce les attributions visées à l'art. 25 de la loi régionale n° 7 du 31 mars 2003 (Dispositions en matière de politiques régionales de l'emploi, de formation professionnelle et de réorganisation des services d'aide à l'emploi), ainsi que les fonctions qui lui sont conférées par le Gouvernement régional.
4. Aux fins visées au deuxième alinéa du présent article, chaque dirigeant du premier niveau désigne un référent statistique et en informe le dirigeant de la structure compétente. Les référents et les responsables des observatoires régionaux établis par les lois régionales ou les actes administratifs représentent les articulations organisationnelles dont la structure compétente coordonne l'activité statistique du point de vue technique, par la définition, d'une part, des nomenclatures et des méthodes de base à adopter et, d'autre part, des données statistiques officielles à diffuser.

Art. 5
*(Comité d'orientation et de coordination
pour la statistique régionale)*

1. Est institué le Comité d'orientation et de coordination pour la statistique régionale, ci-après dénommé « Comité », composé des membres suivants :
 - a) Dirigeant de la structure compétente, qui le préside ;
 - b) Dirigeant de la structure régionale compétente en matière de systèmes d'information ;
 - c) Référents et responsables des observatoires visés au quatrième alinéa de l'art. 4 de la présente loi ;

- cui all'articolo 4, comma 4;
- d) da due rappresentanti degli enti locali designati dal Consiglio permanente degli enti locali;
 - e) da un componente designato dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*;
 - f) da un componente designato dalla società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.;
 - g) da un componente designato dall'Azienda USL;
 - h) da un componente designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) della Valle d'Aosta;
 - i) da un componente designato dall'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
 - j) da un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (Istat).
2. I membri del Comitato sono nominati dalla Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura nella quale sono stati nominati.
 3. Le designazioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i) e j), devono pervenire alla struttura competente entro sessanta giorni dalla richiesta. Allo scadere del termine, in difetto delle designazioni, il Comitato opera ugualmente ed è integrato nella composizione al pervenire delle designazioni mancanti.
 4. In relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente del Comitato può invitare a partecipare alle sedute dirigenti e funzionari regionali e statali, nonché degli altri enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA ovvero esperti scelti tra docenti universitari nelle materie della statistica, dell'economia, delle scienze sociali, della demografia, dell'informatica e dell'epidemiologia.
 5. L'attività di segreteria del Comitato è espletata dalla struttura competente.
 6. Il Comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento, prevedendo, ove del caso, l'istituzione di sezioni composte da taluni dei componenti individuati in relazione alla loro specifica specializzazione e dedicate alla trattazione di particolari problematiche di carattere tecnico-scientifico.

Art. 6
(*Compiti del Comitato*)

1. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
 - a) propone indagini ed elaborazioni statistiche atte a soddisfare le esigenze informative della Regione e degli altri enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA;
 - b) promuove lo sviluppo dei sottosistemi informativi di settore, allo scopo di una loro implementazione a fini statistici e dell'utilizzo, nell'ambito del Sistar-VdA, delle informazioni prodotte;
 - c) stabilisce i criteri e le modalità organizzative per l'interscambio dei dati tra gli enti o organismi facen-

- d) Deux représentants des collectivités locales désignés par le Conseil permanent des collectivités locales ;
- e) Un membre désigné par la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales – *Camera valdostana delle imprese e delle professioni* ;
- f) Un membre désigné par la société financière régionale *FINAOSTA SpA* ;
- g) Un membre désigné par l'Agence USL ;
- h) Un membre désigné par l'Agence régionale pour la protection de l'environnement (ARPE) de la Vallée d'Aoste ;
- i) Un membre désigné par l'Université de la Vallée d'Aoste – *Université della Valle d'Aosta* ;
- j) Un représentant de l'*Istituto nazionale di statistica (ISTAT)*.

2. Les membres du Comité sont nommés par le Gouvernement régional pour la durée de la législature au cours de laquelle ils sont nommés.
3. Les désignations visées aux lettres d), e), f), g), h), i) et j) du premier alinéa du présent article doivent parvenir à la structure compétente dans les soixante jours qui suivent la demande y afférente. À défaut de désignations à l'expiration dudit délai, le Comité entre également en fonctions et est complété au fur et à mesure des désignations qui manquent.
4. Compte tenu des sujets inscrits à l'ordre du jour, le président du Comité peut inviter aux réunions des dirigeants et des cadres de la Région, de l'État et des autres établissements ou organismes faisant partie du *Sistar-VdA*, ainsi que des enseignants universitaires spécialistes de statistique, d'économie, de sciences sociales, de démographie, d'informatique et d'épidémiologie.
5. Le secrétariat du Comité est assuré par la structure compétente.
6. Le Comité adopte un règlement intérieur qui en régit le fonctionnement et prévoit, s'il y a lieu, l'institution de sections spéciales réservées à l'étude de problèmes techniques et scientifiques particuliers et composées des membres justifiant de la spécialisation nécessaire.

Art. 6
(*Fonctions du Comité*)

1. Le Comité exerce les fonctions suivantes :
 - a) Proposer des enquêtes et des traitements statistiques susceptibles de satisfaire les exigences d'information de la Région et des autres établissements ou organismes faisant partie du *Sistar-VdA* ;
 - b) Promouvoir le développement des sous-systèmes d'information sectoriels en vue de la mise en œuvre de ceux-ci à des fins statistiques et de l'utilisation dans le cadre du *Sistar-VdA* des informations produites ;
 - c) Établir les critères et les modalités organisation-

- ti parte del Sistar-VdA e fornisce il supporto metodologico e scientifico per le attività statistiche svolte dalla Regione e dagli altri enti o organismi;
- d) promuove gli indirizzi per l'omogeneizzazione e la razionalizzazione della diffusione dei dati statistici;
 - e) verifica l'attuazione operativa del programma statistico regionale;
 - f) fornisce indicazioni su ogni altra questione indicata dalla struttura competente.
2. Per la realizzazione dei compiti di cui al comma 1, il Comitato emana direttive tecniche e atti di indirizzo nei confronti degli enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA.

Art. 7
(Programma statistico regionale)

1. Il programma statistico regionale individua le informazioni statistiche ufficiali, le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni di interesse regionale e locale affidate al Sistar-VdA, nonché le relative metodologie e modalità attuative.
2. Il programma statistico regionale è approvato dal Consiglio regionale, su proposta del Comitato, e ha durata triennale. La Giunta regionale, ove necessario e sentita la Commissione consiliare competente, può approvare aggiornamenti annuali al medesimo programma.
3. Il programma statistico regionale si raccorda al programma statistico nazionale, di cui all'articolo 13 del d.lgs. 322/1989, in ordine alle nomenclature, alle metodologie e agli standard da utilizzare. La struttura competente comunica all'Istat le rilevazioni statistiche di interesse regionale per le ulteriori valutazioni ai fini dell'inserimento nel programma statistico nazionale.

Art. 8
(Validazione dei dati statistici)

1. I dati prodotti attraverso le rilevazioni rientranti nel programma statistico regionale, accertati dagli enti o dagli organismi facenti parte del Sistar-VdA che ne hanno curato la rilevazione, acquistano carattere di ufficialità a seguito della validazione da parte della struttura competente.
2. I dati prodotti attraverso le rilevazioni rientranti nel programma statistico nazionale, raccolti dagli enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA, sono utilizzabili dal Sistar-VdA medesimo previo parere del Comitato. Tali dati devono essere indicati come provvisori, sino alla definitiva validazione da parte dell'ente titolare della rilevazione.

- nelles d'échange des données entre les établissements et les organismes faisant partie du Sistar-VdA et fournir un soutien méthodologique et scientifique pour les activités statistiques de la Région et des autres établissements et organismes ;
- d) Promouvoir les orientations pour l'homogénéisation et la rationalisation de la diffusion des données statistiques ;
 - e) Vérifier l'application opérationnelle du programme statistique régional ;
 - f) Fournir des indications sur toute question soulevée par la structure compétente.

2. Aux fins des fonctions visées au premier alinéa du présent article, le Comité établit des lignes directrices techniques et des actes d'orientation à l'intention des établissements et des organismes faisant partie du Sistar-VdA.

Art. 7
(Programme statistique régional)

1. Le programme statistique régional établit les informations statistiques officielles, les relevés, les projets et les traitements d'intérêt régional et local confiés au Sistar-VdA, de même que les méthodes et les modalités de réalisation y afférentes.
2. Le programme statistique régional est approuvé pour trois ans par le Conseil régional, sur proposition du Comité. Le Gouvernement régional peut, si cela s'avère nécessaire et sur avis de la Commission du Conseil compétente en la matière, approuver des mises à jours annuelles dudit programme.
3. Le programme statistique régional est relié au programme statistique national visé à l'art. 13 du décret législatif n° 322/1989 pour ce qui est des nomenclatures, des méthodes et des standards devant être utilisés. La structure compétente communique à l'ISTAT les relevés statistiques d'intérêt régional qui seront évalués aux fins de leur insertion dans le programme statistique national.

Art. 8
(Validation des données statistiques)

1. Les données produites dans le cadre des relevés du programme statistique régional et ratifiées par les établissements et les organismes faisant partie du Sistar-VdA qui les ont collectées deviennent officielles dès qu'elles sont validées par la structure compétente.
2. Les données produites par les relevés du programme statistique national et collectées par les établissements et les organismes faisant partie du Sistar-VdA peuvent être utilisés par ce dernier, sur avis du Comité. Les données en cause doivent être classées comme provisoires tant que l'établissement titulaire du relevé ne les valide pas définitivement.

Art. 9

(Segreto d'ufficio e segreto statistico)

1. Il trattamento dei dati prodotti attraverso le rilevazioni statistiche rientranti nel programma statistico regionale è effettuato nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/2003 e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamenti a scopi statistici.
2. Al personale della struttura competente, ai referenti e ai responsabili degli osservatori di cui all'articolo 4, comma 4, si applicano le norme in materia di segreto d'ufficio e per la tutela del segreto statistico previste dal vigente ordinamento.

Art. 10

(Obbligo di fornire i dati statistici)

1. Gli enti, gli organismi pubblici o privati e le persone fisiche devono fornire i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni del programma statistico regionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 322/1989.
2. I referenti e i responsabili degli osservatori di cui all'articolo 4, comma 4, forniscono alla struttura competente i dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale e regionale.

Art. 11

(Accesso ai dati statistici e modalità di diffusione)

1. I dati prodotti attraverso le rilevazioni statistiche rientranti nel programma statistico regionale sono patrimonio della collettività e sono divulgati secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1.
2. La struttura competente consente l'accesso ai dati, per fini di studio e di ricerca, a coloro che ne fanno richiesta, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
3. La struttura competente cura le pubblicazioni statistiche ufficiali della Regione, anche avvalendosi della collaborazione di altre strutture regionali o di soggetti esterni. La diffusione delle elaborazioni statistiche avviene anche tramite la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.
4. La struttura competente cura la trasmissione periodica agli enti o organismi facenti parte del Sistar-VdA dei dati ufficiali elaborati in tale ambito.

Art. 12

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque non fornisca i dati e le notizie di cui all'arti-

Art. 9

(Secret professionnel et secret statistique)

1. Les données produites par les relevés statistiques du programme statistique régional sont traitées conformément aux dispositions du décret législatif n° 196/2003 et des actes du garant de la protection des données personnelles en matière de traitements à des fins statistiques.
2. Les personnels de la structure compétente, ainsi que les référents et les responsables des observatoires visés au quatrième alinéa de l'art. 4 de la présente loi tombent sous le coup des dispositions en vigueur en matière de secret professionnel et de protection du secret statistique.

Art. 10

(Obligation de fournir les données statistiques)

1. Les établissements, les organismes publics et privés et les personnes physiques sont tenus de fournir les données et les renseignements demandés aux fins des relevés du programme statistique régional, sans préjudice des dispositions de l'art. 7 du décret législatif n° 322/1989.
2. Les référents et les responsables des observatoires visés au quatrième alinéa de l'art. 4 de la présente loi fournissent à la structure compétente les données nécessaires aux fins statistiques prévues par les programmes statistiques national et régional.

Art. 11

(Accès aux données statistiques et modalités de diffusion)

1. Les données produites par les relevés statistiques du programme statistique régional font partie du patrimoine de la collectivité et sont diffusées suivant les modalités visées au premier alinéa de l'art. 8 de la présente loi.
2. La structure compétente permet l'accès aux données à des fins d'études et de recherche à ceux qui en font la demande, suivant les modalités établies par délibération du Gouvernement régional.
3. La structure compétente veille aux publications statistiques officielles de la Région, s'il y a lieu avec la collaboration d'autres structures régionales ou de partenaires externes. Les données statistiques peuvent également être publiées sur le site institutionnel de la Région.
4. La structure compétente veille à la transmission périodique aux établissements et organismes faisant partie du Sistar-VdA des données officielles traitées dans le cadre de ce dernier.

Art. 12

(Sanctions administratives)

1. Quiconque ne fournirait pas les données et les rensei-

colo 10, comma 1, ovvero li fornisca scientemente errati o incompleti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 210 a euro 2.100, per le violazioni commesse dalle persone fisiche, e da euro 510 a euro 5.100, per le violazioni relative a enti o organismi, pubblici o privati.

2. Le violazioni di cui al comma 1 sono accertate e contestate dalla struttura competente.
3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si osserva quanto disposto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 13
(Disposizioni finali)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la struttura competente provvede a:
 - a) censire e analizzare le banche dati in possesso dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), e le metodologie per la loro implementazione, anche ai fini del loro coordinamento e della loro connessione;
 - b) elaborare e realizzare un progetto di messa in rete informatica delle banche dati di cui alla lettera a), in stretto coordinamento con la struttura regionale competente in materia di sistemi informativi e secondo gli standard definiti d'intesa con tale struttura;
 - c) realizzare un archivio regionale degli studi e delle ricerche economico-sociali e territoriali promosse dalla Regione.

Art. 14
(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 13 è determinato in euro 60.000 a decorrere dall'anno 2010.
2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012 nelle unità previsionali di base 1.3.3.20 (Investimenti per il sistema informatico regionale) e 1.3.1.13 (Consulenze, studi e collaborazioni tecniche).
3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, per il triennio 2010/2012, mediante l'utilizzo degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nelle unità previsionali di base 1.3.3.20 (Investimenti per il sistema informatico regionale), per annui euro 40.000, e 1.3.1.13 (Consulenze, studi e collaborazioni tecniche), per annui euro 20.000.
4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 12

gnements visés au premier alinéa de l'art. 10 de la présente loi ou, sciemment, les fournirait erronés ou incomplets est passible d'une sanction administrative pécuniaire d'un montant allant de 210 à 2 100 euros, en cas de violation commise par une personne physique, et de 510 à 5 100 euros, en cas de violation commise par un établissement ou un organisme public ou privé.

2. Les violations visées au premier alinéa du présent article sont constatées et notifiées par la structure compétente.
3. Aux fins de l'application des sanctions administratives pécuniaires prévues par le présent article, il est fait référence aux dispositions de la loi n° 689 du 24 novembre 1981 (Modification du système pénal).

Art. 13
(Dispositions finales)

1. Dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la structure compétente veille à :
 - a) Recenser et analyser les banques de données des partenaires visés aux lettres a) et b) du deuxième alinéa de l'art. 2 de la présente loi, ainsi que les méthodes de mise en œuvre de celles-ci, aux fins entre autres de leur coordination et de leur connexion ;
 - b) Concevoir et réaliser un projet de mise en réseau informatique des banques de données visées à la lettre a) ci-dessus, en étroite coordination avec la structure régionale compétente en matière de systèmes d'information et suivant les standards définis de concert avec celle-ci ;
 - c) Réaliser des archives régionales des études et des recherches économiques, sociales et territoriales lancées par la Région.

Art. 14
(Dispositions financières)

1. La dépense globale dérivant de l'application des articles 5 et 13 de la présente loi est fixée à 60 000 euros à compter de 2010.
2. La dépense visée au premier alinéa du présent article est couverte par les crédits inscrits à l'état prévisionnel de la dépense du budget 2010/2012 de la Région, au titre des unités prévisionnelles de base 1.3.3.20 (Investissements pour le système informatique régional) et 1.3.1.13 (Mandats de conseil, d'étude et de collaboration technique).
3. La dépense visée au premier alinéa du présent article est financée, au titre de la période 2010/2012, par l'utilisation des ressources inscrites audit budget, au titre des unités prévisionnelles de base 1.3.3.20 (Investissements pour le système informatique régional), quant à 40 000 euros par an, et 1.3.1.13 (Mandats de conseil, d'étude et de collaboration technique), quant à 20 000 euros par an.
4. Les recettes dérivant des sanctions visées à l'art. 12 de

sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione della Regione.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 2 marzo 2010.

Il Presidente
ROLLANDIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 80

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 3815 del 30.12.2009);
- presentato al Consiglio regionale in data 12.01.2010;
- assegnato alla II^a Commissione consiliare permanente in data 15.01.2010;
- esaminato dalla II^a Commissione consiliare permanente, con parere di compatibilità finanziaria in data 08.02.2010 e relazione del Consigliere CAVERI;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 24.02.2010, con deliberazione n. 1069/XIII;
- trasmesso al Presidente della Regione in data 01.03.2010.

Le seguenti note, redatte a cura dell'Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
2 MARZO 2010, N. 10.

Note all'articolo 2:

- ⁽¹⁾ L'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 prevede quanto segue:

«2. Ordinamento del Sistema statistico nazionale.

1. Fanno parte del Sistema statistico nazionale:
a) l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

la présente loi sont inscrites à l'état prévisionnel des recettes du budget prévisionnel de la Région.

5. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à délibérer, sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget, les rectifications du budget qui s'avèrent nécessaires.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 2 mars 2010.

Le président,
Augusto ROLLANDIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 80

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 3815 du 30.12.2009) ;
- présenté au Conseil régional en date du 12.01.2010 ;
- soumis à la II^e Commission permanente du Conseil en date du 15.01.2010 ;
- examiné par la II^e Commission permanente du Conseil – avis en date du 08.02.2010 et rapport du Conseiller CAVERI ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 24.02.2010, délibération n° 1069/XIII ;
- transmis au Président de la Région en date du 01.03.2010.

- b) gli uffici di statistica centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, istituiti ai sensi dell'art. 3;
- c) gli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome;
- d) gli uffici di statistica delle province;
- e) gli uffici di statistica dei comuni singoli o associati e delle unità sanitarie locali;
- f) gli uffici di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- g) gli uffici di statistica, comunque denominati, di amministrazioni e enti pubblici individuati ai sensi dell'art. 4;
- h) gli altri enti ed organismi pubblici di informazione statistica individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.»

⁽²⁾ L'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 prevede quanto segue:

«3. Uffici di statistica.

1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio è preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.
3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonché dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con più di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.».

Nota all'articolo 3:

⁽³⁾ L'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 prevede quanto segue:

«13. Programma statistico nazionale.

1. Le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale ed i relativi obiettivi sono stabiliti nel programma statistico nazionale.
2. Il programma statistico nazionale ha durata triennale e viene tenuto aggiornato.
3. Il programma statistico nazionale è predisposto dall'ISTAT, sottoposto al parere della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'art. 12 ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del CIPE.
4. Gli aggiornamenti del programma statistico nazionale sono predisposti e approvati con la stessa procedura di cui al comma 3.
- 4-bis. Il programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei

soggetti di cui al primo periodo, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione.».

Note all'articolo 4:

⁽⁴⁾ L'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 prevede quanto segue:

«1. Spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con propria legge uffici di statistica.».

⁽⁵⁾ L'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 prevede quanto segue:

«6. Compiti degli uffici di statistica.

1. Gli uffici di statistica del Sistema statistico nazionale, oltre agli altri compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:
 - a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale;
 - b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;
 - c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;
 - d) contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi.
2. Gli uffici attuano l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale. Per attuare il collegamento tra il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ed il Sistema statistico nazionale, la presidenza del Consiglio dei Ministri promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifiche intese tra il Ministero delle finanze e l'Istituto nazionale di statistica anche al fine di assicurare il pieno rispetto dell'anonimato dei singoli contribuenti e del segreto fiscale.
3. Per i compiti di cui al comma 1, gli uffici di statistica hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessari alle esigenze statistiche previste dal programma statistico nazionale.
4. Per esigenze particolari, connesse a determinate rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale, il presidente dell'ISTAT, sentito il comitato di cui all'art. 17, può richiedere la comunicazione al

Sistema, da parte degli uffici, di categorie di dati in forma nominativa. Sono fatte salve le riserve previste dalla legge.

5. In casi particolari, l'amministrazione o gli enti di appartenenza possono individuare ulteriori categorie di dati assoggettabili anche per tempi determinati a vincolo di riservatezza, dandone comunicazione al comitato di cui all'art. 17.
6. Gli uffici di statistica inoltrano entro il 31 marzo di ciascun anno al presidente dell'ISTAT e all'amministrazione di appartenenza un rapporto annuale sull'attività svolta.».

⁽⁶⁾ L'articolo 25 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 prevede quanto segue:

«Art. 25

(Osservatorio economico e del mercato del lavoro)

1. È attivato l'Osservatorio economico e del mercato del lavoro.
2. L'Osservatorio economico e del mercato del lavoro:
 - a) predisporre il sistema permanente informativo di base sul mercato del lavoro e sul quadro evolutivo degli aggregati economici regionali. A tal fine effettua indagini e rilevazioni statistiche, nonché promuove ricerche ed elabora studi sul mercato del lavoro, sulla struttura produttiva e occupazionale della regione, sul fabbisogno qualitativo e quantitativo delle professionalità e sulle dinamiche demografiche e scolastiche della popolazione, curandone la diffusione mediante pubblicazioni, anche periodiche, o altre forme di comunicazione;
 - b) effettua il monitoraggio e la valutazione di efficacia e di efficienza delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dei servizi per l'impiego;
 - c) valuta l'impatto occupazionale e formativo delle politiche del lavoro, delle politiche settoriali e di bilancio, delle politiche di sviluppo;
 - d) promuove attività di monitoraggio e ricerca in materia di accesso e inserimento nel mercato del lavoro dei disabili e degli svantaggiati;

e) *effettua ogni altra attività di studio in materia di lavoro demandata dalla Giunta regionale.*».

Nota all'articolo 7:

⁽⁷⁾ Vedasi nota 3.

Nota all'articolo 10:

⁽⁸⁾ L'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 prevede quanto segue:

«7. *Obbligo di fornire dati statistici.*

1. *È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.*
2. *Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.*
3. *Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto.*».